



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno 26 del mese di novembre DUEMILAQUATTORDICI

**IL GIUDICE MONOCRATICO  
DOTT. SSA VALERIA SPAGNOLETTI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
I I SEZIONE PENALE**

Con la presenza del P.M. dott. Ciro Angelillis  
Con l'assistenza del Cancelliere Maria Colonna

Ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale di primo grado  
Contro

-SEMERARO PIERANDREA, nato a Lecce il 29/04/1973, ed ivi residente alla via Templari nr. 11 libero- contumace;  
Difeso di fiducia dall'avv. Franco Coppi del foro di Roma e avv. Andrea Sambati del foro di Lecce- presente il secondo anche in sostituzione del primo

-QUARTA CARLO, nato a Lecce il 08/06/1973, ed ivi residente in via Battisti nr. 40 libero-presente;  
Difeso di fiducia dall'avv. Francesca Conte e avv. Antonio Savoia del foro di Lecce, presente il secondo anche in sostituzione del primo

-DI LORENZO MARCELLO, nato a Bari il 05/02/1980, ed ivi residente alla via L. Ranieri nr. G/5 libero-contumace  
Difeso di fiducia dall'avv. Gaetano Roberto Filograno e avv. Cristian Falco del foro di Bari entrambi presenti.

**PARTI CIVILI** (vedi allegato)

N 13863/12 R.G.P.M.

N 1871/13 R.G.Trib..

N 3005/14 Reg. Sent.

DEPOSITATA il 24-2-20

TRASMESSA AL P.G. 24-2-20

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N. Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod. 71 M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art. 27 reg. es.

cpp il \_\_\_\_\_

Falco Francesco, Mele Antonio  
**Difesi di fiducia dall'avv. Pantaleo Catalano – presente;**

Giuliese Francesco Paolo  
**difeso di fiducia dall'avv. Gregorio Giuliese – assente;**

Giuliese Gregorio  
**difeso di fiducia dall'avv. Iginio Fino - assente**

Vinella Francesco in persona dell'associazione Bari Calcio  
**difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda Veraldi – assente;**

1. Pascali Alessandro 2. Taurino Elisabetta 3. Cinabro Gabriele 4. Iannaccone Vincenzo 5. Fiorentino Adriana 6. Nutricati Rocco 7. Quarta Giovanni 8. Colonna Andrea 9. Perrone Paolo 10. Pagliara Stefano 11. Funel Ferdinando 12. Imbriani Andrea 13. Agrimi Roberta 14. Foscarini Daniele 15. Antonucci Vilma 17. Aprile Giuseppe 17. Toni Angelo Nicola 18. Pellegrino Giuseppe 19. Spedicato Antonio Claudio 20. Miri Anna 21. Losafio Enrico 22. Ventura Roberta 23. Pinto Oronzo Vittorio 24. Del Coco Nicoletta 25. Russo Robert 26. Grassi Damiano 27. Pastore Gabriele 28. Bruno Antonio 29. Nuzzo Giovanni 30. Lezzi Alfredo 31. Preite Tonino 32. Manfreda Antonio 33. De Maria Giuseppe 34. Negro Giovanni 35. Palberti Gianluigi 36. Rizzo Antonio Massimo 37. Rizzo Danilo 38. Vitti Walter 39. Corallo Antonio 40. Sperini Mauro 41. Spalluto Paolo 42. Latino Gianluca 43. Vergallo Antonio 44. Pino Luigi 45. Raho Giovanni 46. Raho Sergio 47. Raho Sabrina 48. Chiariatti Massimiliano 49. Stanca Giuseppe 50. Vergallo Valentina 51. Stanca Andrea 52. Stana Fabio 53. Della Giorgia Roberto 54. Apruzzi Santo 55. Ratiglia Luigi 56. Frigino Diego 57. Frisullo Alessandro 58. Ratta Salvatore 59. Crispi Cosimo 60. Martino Alessandro Antonio 61. Rizzo Luigi 62. Rizzo Giovanni 63. Vespucci Marco 64. Toni Angelo Nicola 65. Corvaglia Palo Antonio 66. Lezzi Salvatore 67. Carluccio Antonio 68. Donatio Carlo 69. Ingrosso Maurizio 70. Greco Antonio 71. Colonna Lorenzo

**difesi di fiducia dall'avv. Giuseppe Milli del Foro di Lecce – presente;**

1. Lomiento Alessio 2. Barbagallo Salvatore 3. Barbagallo Stefano 4. Filograno Diego 5. Centrulli Ilario 6. Cassano Nicola 7. Pontrelli Vito 8. Bottalico Giuseppe 9. Bitetto Michele 10. Manzari Giuseppe 11. Di Ciaula Roberto 12. Scorza Giuliana 13. Marino Nicola 14. Pirra Piscazzi Katia 15. Gimmarusti Luca 16. Di Noto Mario 17. Emiliano Sergio 18. Emiliano Maurizio 19. Cacciapaglia Roberto 20. Cannone Vitantonio 21. Grimaldi Alessandro 22. Catalano Mario 23. Catalano Giuseppe 24. Di Fino Francesco 25. Altieri Patrizio Guido 26. Altieri Valerio Guido 27. De Donno Antonio 28. De Donno Antonio e Lucrezia Palumbo quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore De Donno Alessandro 29. Barbetta Alessandro 30. Barbetta Fabrizio 31. Bartolomeo Nicola 32. Galatola Domenico e Giannoccaro quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori Daniele Galatola e Gabriele Galatola 33. Giannoccaro Lucia 34. Galatola Domenico 35. Attimonelli Petraglione Riccardo 36. Caiati Pietro 37. Di Giovanni Giuseppe 38. Armenise 39. Campanale Francesco 40. Piperis Saverio 41. Sfragasso Marco 42. Benincasa Paolo

**difesi di fiducia dall'avv. Luca Maggi – presente**

Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente pro-tempore  
Dr. Giancarlo Abete

**Difesa di fiducia dall'avv. Tito Lucrezio Milella e dall'avv. Tiziana Parisi – entrambi  
presenti**

## IMPUTATI

Per i reati di cui agli artt. 110 c.p., nr.1 commi 1, 2 e 3 legge nr. 401/1989, perché il primo- nella qualità di presidente e Legale Rappresentante pro-tempore della squadra di calcio "US LECCE" e in concorso con Quarta Carlo che svolgeva la funzione di intermediario- offriva €300.000,00 al calciatore della squadra di calcio "A.S. BARI", Masiello Andea (che ne riceveva materialmente 200.000,00), partecipante alla partita di calcio del campionato nazionale di serie "A" 2010/2011 Bari-Lecce, in programma a Bari il 15/05/2011 ( nonché a Carella Giovanni, Giacobbe Fabio e Di Lorenzo Marcello, che svolgevano a funzione di intermediari), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione; in particolare, Quarta Carlo, Carella Giovanni, Giacobbe Fabio e Di Lorenzo Marcello (il primo d'intesa con il Semeraro, gli altri tre d'intesa con il Masiello) prendevano gli accordi suddetti che consentivano alla squadra del Lecce di vincere la partita per 2 a 0, grazie al comportamento in campo del Masiello che, tra l'altro, proprio al fine di assicurare la buona riuscita dell'accordo in occasione del 2° gol deviava volontariamente il pallone nella propria rete.

In Bari e Lecce dal 12 Maggio 2011 al 10 Aprile 2012

### CONCLUSIONI:

DEL P.M.: chiede che i tutti gli imputati siano condannati al massimo della pena, e chiede altresì la trasmissione dei verbali relativi all'esame di Carella e Giacobbe alla Procura perché ritenuti reticenti.

DELLE PARTI CIVILI: vedi allegato.

DELLA DIFESA DI SEMERARO PIERANDREA: assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine assoluzione per non averlo commesso.

DELLA DIFESA DI QUARTA CARLO: assoluzione che riterrà di giustizia o quanto meno ai sensi dell' art. 530 cpp cpv.

DELLA DIFESA DI DI LORENZO MARCELLO: assoluzione per non aver commesso il fatto in subordine assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° comma cpp.

P.C.

**1) CONFCONSUMATORI + Cautilli + 3 assistiti dall'Avv. R. Loizzi:**

CONFCONSUMATORI € 50.000,00

Cautilli + 3 :€ 220,00 ciascuno per danno patrimoniale, € 500,00 ciascuno per danno morale.

Provvisoriale € 20.000,00 – omnia – SPESE per tutti € 8.640,00 + accessori di legge

**2) FIGC assistita dall'Avv. T.L. Milella e T.Parisi:**

Chiede liquidarsi il danno in separata sede e provvisoriale di € 50.000,00. SPESE € 14.000,00 + accessori di legge

**3) Giuliese Gregorio assistito dall'Avv. Iginio Fino:**

€ 10.000,00 con provvisoriale per cui si rimette al Giudice. SPESE € 3.428,00 + accessori di legge

**4) Pinto + 4 assistiti dall'Avv. F. Calabro:**

€ 10.000,00 ciascuno con provvisoriale di € 1.000,00 . SPESE € 4.104,00 + accessori di legge

**5) Gravilli + 9 assistiti dall'Avv. G. Epifani:**

€ 10.000,00 ciascuno con provvisoriale di € 5.000,00 . SPESE € 9.576,00 + accessori di legge

**6) Pascali + 70 assistiti dall'Avv. G. Milli:**

€ 10.000,00 ciascuno con provvisoriale di almeno € 1.000,00 . SPESE € 4.275,00 + accessori di legge

**7) Falco F.sco e Mele A.nio assistiti dall'Avv. P. Catalano:**

€ 5.000,00 ciascuno con provvisoriale € 1.000,00 . SPESE € 4.104,00 + accessori di legge

**8) Conversano + 9 assistiti dall'Avv. L.M. Aquaro:**

€ 10.000,00 ciascuno con provvisoriale di € 5.000,00 . SPESE € 9.576,00 + accessori di legge

**9) Aquaro + 4 assistiti dall'Avv. A. Scarpellini Camilli:**

€ 10.000,00 ciascuno con provvisoriale di € 5.000,00. SPESE € 6.156,00 + accessori di legge

**10) Lomiento + 41 assistiti dall'Avv. L. Maggi:**

€ 10.000,00 ciascuno con provvisoriale di € 5.000,00 . SPESE € 11.286,00 + accessori di legge

**11) Giuliese Francesco Paolo assistito dall'Avv. G. Giuliese:**

€ 10.000,00 con provvisoriale per cui si rimette al Giudice. SPESE € 3.428,00 + accessori di legge

**12) Avenia + 2 assistiti dall'Avv. I. Positano:**

€ 1.500,00 ciascuno, con provvisoriale per cui si rimette al Giudice. SPESE € 4.812,00 + accessori di legge

**13) Grimaldi + 7 assistiti dall'Avv. L. Avenia:**

€ 1.500,00 ciascuno, con provvisoriale per cui si rimette al Giudice. SPESE € 8.956,00 + accessori di legge

**14) Magliozzi + 4 assistiti dall'Avv. V. Di Ruggero:**

€ 5.000,00 ciascuno per danno non patrimoniale, € 185,00 per danno patrimoniale per Palermo, Di Palo e Magliozzi; € 225,00 per Perilli Gianluca; € 195,00 per Perilli Sabrina, con provvisoriale di € 1.000,00. SPESE € 6.156,00 + accessori di legge.

**15) Milillo + 3 assistiti dall'Avv. G. Di Rella:**

€ 5.000,00 ciascuno; € 185,00 per danno patrimoniale, con provvisoriale di € 1.000,00. SPESE € 5.472,00 + accessori di legge

**16) Romagno + 11 assistiti dall'Avv. D. Barnaba:**

€ 260,00 ciascuno per danno patrimoniale; in subordine € 22,50 per il costo del biglietto, € 500,00 per danno morale. SPESE € 10.602,00 + accessori di legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 13/12/2012, SEMERARO PIERANDREA, QUARTA CARLO e DI LORENZO MARCELLO erano tratti a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato indicato in rubrica.

All'udienza del 10.5.2013, verificata la regolarità delle notifiche del decreto di citazione e dichiarata la contumacia degli imputati, non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice, in ottemperanza al provvedimento del 9.10.2012 del Presidente della II sezione penale in materia di equiparazione dei carichi, rimetteva le parti innanzi a questo Giudice all'udienza del 19.6.2013.

A detta udienza, dato atto della richiesta di costituzione delle seguenti parti civili: Confconsumatori - Federazione Regionale per la Puglia, in persona del l.r.p.t.; Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori, in persona del l.r.p.t., Cautilli Giuseppe + 3, Trono Gaetano + 9, Gravili Giuseppe + 9, Aquaro Luigi + 4, ONLUS Sportello dei Diritti, in persona del l.r.p.t., Milillo Angelo +3, Palermo Domenico + 1, Magliozzi Graziano +2, Pazienza Teresa +2, Falco Davide + 7, Cremonesi Luigi + 4, Romagno Vittorio + 10, Falco Francesco +1, Giuliese Francesco Paolo, Giuliese Gregorio, Pascali Alessandro + 70, Lomiento Alessio + 41, A.S. Bari in persona del l.r.p.t., Magistro Domenico - Di Gennaro Antonio - Frisini Luigi - Loseto Pasquale - Pintucci Raffaele, in proprio ed in qualità di soci dell'Associazione socio-culturale "Maglia biancorossa", il processo, sentito il PM ed i Difensori degli imputati, era rinviato all'udienza del 26.6.2013, con riserva di ogni provvedimento, all'esito del contraddittorio tra le parti, in merito all'ammissione delle costituzioni di parte civile ed alle questioni preliminari.

A detta udienza, il Tribunale ammetteva tutte le parti civili costituite, ad eccezione di Federazione Regionale Pugliese della CONFCOSUMATORI, in persona del l.r.p.t., "Sportello dei Diritti" O.N.L.U.S., in persona del l.r.p.t., nonché Magistro Domenico- Di Gennaro Antonio - Frisini Luigi - Loseto Pasquale - Pintucci Raffaele; quindi, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai Difensori degli imputati, su concorde richiesta delle parti veniva fissata al 5.7.2013 nuova udienza per l'articolazione delle richieste istruttorie.

All'udienza del 5.7.2013 veniva dichiarato aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove così come rispettivamente richieste dalle parti; veniva, inoltre, disposta, sentite le parti, perizia trascrittiva del contenuto delle intercettazioni di cui all'elenco depositato in

atti dal P.M., con rinvio per il giuramento del perito contestualmente nominato all'udienza del 27.9.2013.

A detta udienza, previo giuramento del perito, Salinari Domenico, era concesso il termine di giorni 30 dall'inizio delle operazioni peritali per il deposito dell'elaborato di trascrizione ed il processo veniva rinviato per l'esame del perito e dei primi 4 testi di lista del PM all'udienza del 27.11.2014.

A detta udienza era esaminato il perito, con rinvio per l'esame dei testi, su richiesta del P.M., anche atteso l'impedimento a presenziare all'udienza del teste Masiello, all'udienza del 28.2.2014.

A detta udienza, in considerazione del giustificato impedimento di entrambi i difensori dell'imputato Quarta Carlo, era disposto lo stralcio della posizione di quest'ultimo, con formazione di separato fascicolo a cura della Cancelleria, e rinvio all'udienza del 28.3.2014; veniva, quindi, nel procedimento principale a carico di Semeraro Pierandrea e Di Lorenzo Marcello, disattesa per tardività la richiesta di costituzione di parte civile della F.I.G.C., in persona del l.r.p.t.; era, infine, disposto il rinvio all'udienza del 28.3.2014 dell'ulteriore attività istruttoria programmata, sentite tutte le parti, in ragione dell'assenza del teste Masiello e dell'esigenza della Pubblica Accusa e di altre parti di sentire detto teste per primo.

All'udienza del 28.3.2014, previa riunione al procedimento portante di quello a carico di Quarta Carlo, stralciato all'udienza del 28.2.2014, revocata la dichiarazione di contumacia dell'imputato Quarta, presente in aula, era disattesa l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dello stesso alla F.I.G.C., nella sua dedotta qualità di persona offesa dal reato, eccezione proposta dall'Avv. Milella nell'interesse del citato Ente; veniva, invece, autorizzata la costituzione in udienza della F.I.G.C. in qualità di parte civile, previa rimessione in termini della stessa, ed il processo proseguiva stante la rinuncia della F.I.G.C. al termine a difesa, con accettazione del processo e di tutti gli atti già compiuti.

Era esperito l'esame dell'imputato in procedimento connesso Iacovelli Angelo, il quale, assistito dal proprio difensore di fiducia Avv. Melpignano, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Era, quindi, esaminato il teste assistito Masiello Andrea, alla presenza del suo difensore di fiducia Avv. Manco; erano, infine, escussi, con l'assistenza dei rispettivi difensori,

Carella Giovanni e Giacobbe Fabio, il cui esame, non ultimato in ragione dell'ora tarda, proseguiva alla successiva udienza del 22.4.2014.

A detta udienza, ultimato l'esame del teste Giacobbe, era esaminato il teste Lgt. Brascia Giovanni; il PM rinunciava all'esame dei testi Barbera e De Palo, non opponendosi le altre parti, e produceva documentazione bancaria; il processo era, quindi, rinviato all'udienza del 8.7.2014 per l'esame del residuo teste del PM, degli imputati e delle parti private, nonché dei testi a discarico indicati dalla Difesa di Quarta Carlo.

A detta udienza il PM rinunciava anche all'audizione del teste Rossini ed il Tribunale, nella non opposizione delle altre parti, revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva della prova; rendevano l'esame le parti civili costituite Fracchiolla Lettieri Fabrizio, De Donno Antonio, Emiliano Maurizio, Imbriani Andrea e Grimaldi Lorenzo Cesare; il Tribunale dichiarava la Difesa di Quarta Carlo decaduta dalla prova limitatamente al teste Starace Andrea, la cui citazione era stata omessa, e rimetteva le parti innanzi a sé per il completamento della prova a discarico all'udienza del 15.7.2014, onerando i Difensori interessati della tempestiva e corretta citazione dei testi non comparsi perché risultati impediti o non reperibili all'indirizzo noto alle parti; mandava la Cancelleria per la citazione a mezzo della P.G. del teste De Canio Luigi, la cui notifica presso la F.I.G.C. risultava formalmente perfezionata.

All'udienza del 15.7.2014 erano esaminati i testi a discarico De Canio Luigi, De Matteis Davide e Zanotti Mario; Quarta Carlo, indicato come testimone ex art. 210 c.p.p. dalla Difesa di Semeraro Pierandrea, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere; la Difesa di Semeraro dichiarava altresì di rinunciare all'audizione dei testi di lista Starace, Bentivoglio, Pignatelli, Jedaias Capucho Neves, Giacomazzi e Nervino Claudia, sicchè, non opponendosi le altre parti, il Tribunale revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva della prova e rinviava il processo all'udienza del 15.10.2014 per l'esame dei residui testi a discarico e l'eventuale discussione.

A detta udienza, preliminarmente le parti concordavano ex art. 493, comma 3, c.p.p., l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di interrogatorio - in forma riassuntiva e nella trascrizione integrale con stenotipia - dell'interrogatorio reso al PM da Rossi Marco in qualità di persona sottoposta alle indagini in data 27.1.2012; all'esito, la Difesa di Semeraro Pierandrea rinunciava a tutti i propri residui testi di lista, nella non opposizione delle altre parti, con conseguente revoca *in parte qua* dell'ordinanza

ammissiva della prova; la Difesa di Quarta Carlo insisteva per l'audizione di Vives Giuseppe, tempestivamente e ritualmente citato e non comparso ed il Tribunale, ritenuta non giustificata la mancata comparizione del teste, ne disponeva la condanna al pagamento della somma di € 350,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché l'accompagnamento coattivo a mezzo della Forza Pubblica per l'udienza del 12.11.2014.

A detta udienza, il Tribunale dava atto della presenza del teste Vives, assistito dal proprio difensore di fiducia Avv. Giuseppe Vacca, e della sopravvenuta rinuncia della Difesa all'ascolto del predetto teste; il PM non accettava la rinuncia ed il teste Vives, ricevuti gli avvertimenti di rito, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. All'esito, sull'accordo delle parti, era acquisita documentazione; il Tribunale, disattesa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione bancaria depositata dal P.M. all'udienza del 22.4.2014, su richiesta del P.M. disponeva l'acquisizione di tutta la documentazione bancaria già prodotta in atti; autorizzava la produzione degli estratti conto bancari relativi a Semeraro Pierandrea, come richiesto dal suo difensore, nonché della copia di un assegno bancario con beneficiario Carlo Quarta, come richiesto dalla Difesa di quest'ultimo; acquisiva la documentazione relativa alla procedura di ripescaggio in serie B su istanza delle parti civili costituite; disattendeva ogni ulteriore richiesta di acquisizione di atti e documenti, anche ex art. 507 c.p.p., per insussistenza dei presupposti di legge.

Quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, con utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti e le prove assunte, formulavano le rispettive richieste conclusive il P.M., le parti civili - che producevano altresì le proprie conclusioni scritte, con la sola eccezione della A.S. Bari, in persona del l.r.p.t. , non comparsa all'udienza di discussione - nonché la Difesa dell'imputato Quarta Carlo; quindi, attesa l'ora tarda, il processo era rinviato per il completamento della discussione e per le repliche di tutte le parti all'udienza del 26.11.2014.

A detta udienza, udite le richieste conclusive delle Difese degli imputati Di Lorenzo Marcello e Semeraro Pierandrea e sentite le repliche di tutte le parti, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione nel termine di successivi giorni 90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli odierni imputati è contestato, in concorso tra loro e con Masiello Andrea, Carella Giovanni e Giacobbe Fabio, separatamente giudicati con sentenza ex art. 444 c.p.p., già divenuta irrevocabile (in atti), di aver -il Semeraro nella qualità di Presidente e legale rappresentante della squadra di calcio U.S. Lecce, il Quarta in qualità di suo intermediario - offerto € 300.000 al calciatore dell'A.S. Bari Masiello Andrea, nonché a Carella Giovanni, Giacobbe Fabio e Di Lorenzo Marcello - intermediari del Masiello - al fine di assicurarsi un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della partita di calcio del campionato nazionale di serie A 2010/2011 Bari-Lecce, in programma a Bari il 15 maggio 2011.

Va in primo luogo disattesa, richiamando l'ordinanza all'uopo già pronunciata da questo Giudice all'udienza del 26.6.2013, l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in ordine al reato ascritto ai prevenuti.

Invero, la Suprema Corte, con la propria recente sentenza della terza sezione, n. 12562 del 2010, ha chiarito come, per la determinazione della competenza territoriale in merito al delitto di frode sportiva, debba aversi riguardo, alla luce dell'art. 8 c.p., al momento consumativo del reato, che deve essere correttamente individuato nella promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero nella commissione di ogni altra condotta fraudolenta, analogamente a quanto previsto nella fattispecie di cui all'art. 322 c.p.: infatti, la frode sportiva mediante promessa, offerta di denaro o altro vantaggio si consuma già con l'offerta o la promessa di un'utilità indebita, essendo irrilevante l'accertamento del momento in cui le parti, nell'incrociarsi di offerta ed accettazione, hanno raggiunto l'accordo fraudolento ed ancor meno rilevante il momento della dazione del denaro o dell'altra utilità, assumendo la fattispecie i connotati di un reato di pericolo, a consumazione anticipata, per la cui integrazione non è richiesto il verificarsi di un evento in senso materiale.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di legittimità ha pure escluso l'ipotizzabilità della punibilità a titolo di tentativo, ex art. 56 c.p., atteso che la soglia di punibilità è stata già anticipata dalla norma incriminatrice al mero compimento di un'attività avente le caratteristiche ivi descritte e finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

Inoltre, i giudici di legittimità hanno messo in risalto come, sebbene la successiva dazione dell'utilità possa essere apprezzata solo alla stregua di un *post-factum*, intervenendo a consumazione già avvenuta, l'eventuale accettazione da parte dell'atleta non determini,

come nel caso del delitto di cui all'articolo 322 c.p., una modificazione del titolo di reato, bensì l'integrazione di un'autonoma condotta criminosa: il secondo comma dell'art. 1 della legge citata prevede, infatti, la punibilità del partecipante alla competizione, che accetti denaro, altra utilità o vantaggio e ne accolga la promessa, anche in tal caso indipendentemente dall'alterazione del risultato.

A questo punto, occorre osservare che allo stato è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza come la promessa/offerta di denaro od altro vantaggio debba essere rivolta verso un *intraneus*, ossia un soggetto che partecipi attivamente alla gara o possa comunque incidere sull'esito di questa, e che la norma di cui al comma 2 dell'art. 1 punisce l'accettazione della promessa da parte del partecipante, ponendosi come fattispecie autonoma rispetto al comma 1.

Ciò che, invece, va accertato è che la proposta o l'offerta, sufficientemente specifica, sia giunta nella sfera di conoscibilità dell'interlocutore, posto che essa, per acquisire giuridica rilevanza ed esporre a pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice, deve essere stata esternata a beneficio di un soggetto partecipante alla competizione sportiva.

Nel caso di specie, con riferimento alla contestazione formulata nei confronti degli odierni imputati, quale emerge espressamente dal capo d'imputazione, è chiaramente addebitata ai prevenuti la condotta con cui essi, d'intesa con terzi soggetti non chiamati a rispondere nel presente processo, hanno concluso un accordo finalizzato a deviare il risultato della competizione sportiva per cui è causa; inoltre, dalla formulazione dell'editto accusatorio, si evince come la prima parte della condotta, ossia quella relativa all'esplicitazione della promessa di denaro da parte di Quarta Carlo per conto di Semeraro Pierandrea, si sia svolta in Bari, così come, peraltro, in Bari si è verificata la formalizzazione dell'offerta di denaro a beneficio dell'*intraneus*.

Tale prospettiva, condivisa dal Tribunale al momento della delibazione della questione preliminare e confermata all'esito del compimento dell'istruttoria dibattimentale, consente di affermare che l'addebito riguardi un fatto accaduto nel territorio di Bari, in relazione al quale sussiste quindi la piena competenza del Tribunale procedente.

Invero, ben prima dell'incontro svoltosi in Lecce tra il Quarta ed il Carella, il sabato precedente la partita - episodio che, ad avviso della Difesa, avrebbe radicato in Lecce la competenza territoriale - vi è stato, come si vedrà, un contatto tra i due, cui ha fatto seguito altro contatto tra il Carella ed il Masiello, finalizzato all'esternazione della proposta, già

astrattamente idoneo al perfezionamento del reato, atteso che in quella sede si è sostanzialmente raggiunto l'accordo ed è stata formulata la promessa di dazione di denaro nei confronti dell'*intransiens*, con il differimento al successivo incontro in Lecce solo della definizione dei dettagli relativi all'offerta vera e propria; del resto, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui solo all'esito dell'incontro del 14 maggio 2011 in Lecce l'offerta sarebbe stata definitivamente formalizzata, dovrebbe in ogni caso tenersi conto del fatto che, anche in questo caso, la proposta sarebbe stata illustrata quella sera stessa a Masiello presso il ritiro della squadra del Bari in Palese, ossia sempre nel territorio di Bari.

Nel merito, va detto che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare con la doverosa certezza la responsabilità degli odierni prevenuti in relazione ai fatti loro ascritti, e la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato in rubrica.

Nel caso di specie, infatti, le deposizioni dei numerosi testimoni ascoltati in dibattimento, ed in particolare dei testi assistiti Masiello, Carella e Giacobbe, particolarmente attendibili in quanto a diretta conoscenza dei fatti per cui si procede - per avervi direttamente assistito e/o partecipato o comunque per aver preso contezza di tutti i particolari nell'immediatezza degli accadimenti - unitamente a numerosi e solidi riscontri di carattere obiettivo e documentale, hanno consentito di ricostruire la vicenda e le specifiche responsabilità degli odierni prevenuti in termini chiari, certi ed univoci.

I rapporti diretti nella trattativa e nella conclusione dell'accordo avente ad oggetto la "combine" del derby Bari- Lecce intercorrono, pacificamente, tra Carella Giovanni e Quarta Carlo; tuttavia, è evidente da un lato che Quarta Carlo non agisce in proprio, ma nell'interesse dell'odierno coimputato Semeraro Pierandrea, all'epoca Presidente del Lecce, dall'altro che Carella svolge il ruolo di fare da portavoce della proposta criminosa indirizzata al Masiello e ad altri giocatori del Bari (in particolare, Parisi, Rossi e Bentivoglio, già coinvolti dal Masiello in occasione di precedenti "combine" di gare calcistiche del campionato di serie A nella medesima stagione 2010/2011, cfr. sentenze ex artt. 444 e ss. C.p.p., prodotte dal PM all'udienza del 12.11.2014, nei confronti di Bentivoglio Simone del Tribunale di Bari del 10.2.2014 e Rossi Marco del GIP di Bari del 14.11.2013).

In particolare, in data giovedì 12 maggio 2011 si verifica in Bari un primo contatto preliminare tra Carella Giovanni e Quarta Carlo, in occasione del quale Carella si informa

circa l'eventuale interesse del suo interlocutore a "combinare" il risultato del derby Bari-Lecce, in programma per la domenica successiva, dietro pagamento di un'ingente somma di denaro: Carella azzarda il suggerimento di un importo pari a € 600.000, mentre Quarta manifesta una generica disponibilità a raggiungere un accordo, sul presupposto di poter "ragionare a molto meno".

Poco tempo dopo, a seguito di ulteriori contatti sempre tra Carella e Quarta, viene raggiunta un'intesa di massima e viene formulata, da parte di Quarta, la promessa di € 300.000 quale corrispettivo della sconfitta del Bari nel derby; nel corso di un incontro avvenuto a Lecce sabato 14 maggio 2011, Quarta Carlo conferma definitivamente a Carella Giovanni i termini della proposta e formalizza l'offerta di denaro, consegnando personalmente a Carella un assegno dell'importo di € 300.000 a garanzia del pagamento della somma, da erogarsi in contanti ad incontro avvenuto e risultato raggiunto.

Tali passaggi sono stati analiticamente ricostruiti dallo stesso Carella Giovanni nel corso della sua deposizione dibattimentale (cfr. verbale udienza 28 marzo 2014, pagg. 115 e ss.):

*"Masiello mi chiese se conoscessi qualcuno di Lecce che potesse mettere in contatto con la squadra del Lecce. Io risposi che probabilmente conoscevo una persona e subito dopo lo contattai, perché lui mi disse che c'erano lui ed altri tre giocatori del Bari che erano disposti a dare la partita, poter perdere la partita (...) Contattai Carlo Quarta e ci incontrammo a Bari una mattina e gli prospettai questa possibilità. (...) Gli dissi che c'erano quattro giocatori del Bari, perché Masiello mi disse che era lui più altri tre giocatori: Bentivoglio, Parisi e Rossi (...) Ci mettemmo d'accordo che la cosa si poteva fare (...) Parlammo di € 600.000 all'inizio, poi raggiungemmo un accordo sui € 300.000 (...) Il sabato siamo andati a Lecce e mi sono incontrato con Quarta, credo a piazza Sant'Oronzo [piazza Mazzini, n.d.a., come chiarito nel corso dell'esame del teste, il quale ha indicato come luogo dell'appuntamento il "Bar 300mila", che si trova, appunto, in via 140mo Reggimento di Fanteria, all'intersezione con piazza Mazzini a Lecce]. (...) Eravamo io, Giacobbe e Di Lorenzo. (...) Avevo un appuntamento in questa piazza qui, vicino ad un bar (...) Ci siamo incontrati con Quarta, io e Quarta però, perché Di Lorenzo e Giacobbe mi hanno lasciato lì e poi sono andati via, sono andati nel bar, non so dove. Ci siamo incontrati con Quarta (...) Avevo solo io rapporti con Quarta; Di Lorenzo e Giacobbe non hanno mai parlato con Quarta (...) Non mi sembrava il caso di parlare in quattro di questa cosa (...) Masiello voleva una prova dell'impegno da parte di Quarta di chi voleva, tra virgolette, comprare la partita. Ed io chiesi a Quarta un impegno, una cosa, e Quarta mi firmò un assegno che era intestato a me, di € 300.000, che io poi portai a*

Bari. (...) Lo compilò a casa sua perché non l'aveva addosso (...) Siamo andati con Quarta (che abitava praticamente ad un 300 m. di là, credo) sotto casa sua e poi lui è salito ed è risceso con questo assegno. (...) Lo chiusi e lo misi in tasca".

Lo stesso Carella, pur non rammentando i dettagli grafici dell'assegno (il teste sostiene, infatti, con espressione colorita, di aver sempre guardato più che altro "la cifra"), spiega di aver ricevuto rassicurazioni dal Quarta, secondo il quale "era un assegno suo ed era coperto" (pag. 160) e di aver dato per scontato che la firma apposta in calce fosse di Quarta dal momento che quest'ultimo si era recato a casa sua proprio allo scopo di prenderlo e consegnarglielo già compilato.

Le circostanze riferite in modo chiaro e preciso da Carella circa la formulazione, la provenienza e l'ammontare dell'offerta volta ad alterare il risultato del derby Bari-Lecce, nonché a proposito del fatto specifico dell'emissione di un assegno per l'importo di € 300.000 a scopo di garanzia, vengono integralmente confermate dal teste Masiello, nel corso della sua deposizione dibattimentale (cfr verbale udienza del 28 marzo 2013, pagg. 37 e ss.):

PM: "Che cosa accadde la settimana prima della partita? (...)"

Masiello: "In settimana accade che vengo contattato da Giacobbe e Carella, di raggiungerli a Poggiofranco presso il Mozart caffè, dove lì mi fanno questa proposta, dove Carella parla di questo suo amico di Lecce che si era disposto ad offrire una cifra importante in cambio della sconfitta del Bari nel derby della domenica (...) Il giorno preciso non me lo ricordo, però pochi giorni prima della partita (...) Io rispondo che dovevo contattare i miei compagni prima di fare un passo importante. Poi mi ricordo che il sabato sera, prima della partita, noi eravamo in ritiro a..."

PM: "Quindi il 14 maggio, giusto?"

Masiello: "Sì. Eravamo in ritiro a Palese all'hotel Vittoria, mi raggiungono in ritiro, erano in macchina Di Lorenzo, Carella e Giacobbe, i quali scesero al di fuori di Di Lorenzo che rimase giù, io li andai a prendere sotto l'albergo e Carella mi fece vedere un assegno di € 300.000. Mi disse di nuovo che voleva parlare con i miei compagni per poter far sì che accettassero per consumare l'illecito".

PM: "Questo assegno che cosa era? A che cosa doveva servire? Perché glielo fece vedere? Lei lo vide, glielo mostrò?"

Masiello: "Sì, ce lo mostrò, lo mostrò a me, insomma."

Pm: "Era suo, di Carella?"

Masiello: "No, disse: 'No, si sono presi l'impegno che questo è una parte, dove loro, appunto, si espongono per prendere un impegno nei vostri confronti'."

PM: "Quindi una specie di garanzia?"

Masiello: "Sì, però l'ho visto solamente io l'assegno".

Un ulteriore riscontro alla versione fornita da Carella Giovanni si trova nella deposizione di Giacobbe Fabio, il quale conferma sia la successione di contatti preliminari intrattenuti con Quarta Carlo e finalizzati all'accordo-combine, sia, per avervi direttamente preso parte, l'incontro avvenuto sabato 14 maggio a Lecce tra Quarta Carlo e Carella Giovanni. Sotto il primo profilo, Giacobbe ha riferito: "Masiello ci chiese se conoscevamo qualcuno a Lecce perché si poteva forse fare qualcosa su quella partita." PM: "Siamo nella settimana precedente?" Giacobbe: "Sì, 10 giorni prima, una settimana prima." PM: "Questa domanda la rivolse a lei e a Carella insieme, o solo a lei, o solo a Carella?" Giacobbe: "No, non ricordo, comunque stavamo sempre insieme, quindi il particolare s'eravamo io da solo o con Carella, non lo ricordo." PM: "Che cosa rispondeste a Masiello e che cosa faceste?" Giacobbe: "Abbiamo detto: 'Vabbè, proviamo' anche perché venivamo da scommesse perse a terremoto, visto che ci dava le dritte storte il signor Masiello, e quindi avevamo anche bisogno di soldi. Volevamo scommettere più che altro". (...) PM: "E quindi vi attivaste per riuscire, appunto, come dice lei, in qualche modo a rimediare a queste disavventure delle scommesse precedenti. In che modo vi attivaste?" Giacobbe: "Gianni pensò di chiamare Quarta perché - dice - forse qualcuno lo conosce (...) Mi disse che aveva mandato un messaggio a Quarta e poi si sono pure visti".

Sostanzialmente conforme risulta la deposizione di Giacobbe anche con riferimento ai partecipanti alla spedizione a Lecce in occasione dell'appuntamento di Carella con Quarta, nonché alla dinamica di quell'incontro, svoltosi a tu per tu tra Quarta ed Carella (cfr. pagg. 8, 26 e 36 del verbale stenotipico dell'udienza del 22.4.2014, nonché verbale stenotipico dell'udienza del 28.3.2014, in atti).

Giacobbe, infatti, conferma di aver personalmente accompagnato a Lecce il 14.5.2011 Carella, unitamente all'amico ed odierno imputato Di Lorenzo Marcello, a bordo della autovettura messa a disposizione da quest'ultimo; che, giunti sul posto, Carella ha inteso allontanarli, per poter conferire con Quarta da solo ed in via riservata; che, tuttavia, successivamente, Carella ha informato dettagliatamente i suoi compagni di viaggio degli sviluppi della vicenda, tanto che i tre hanno commentato ampiamente l'episodio della consegna dell'assegno: Giacobbe: "Gianni diceva: 'no, voi non dovete venire' e noi ce ne

andavamo." PM: "Quindi lei che cosa si ricorda, di essere andato una volta insieme a Di Lorenzo?"  
Giacobbe: "Sì." PM: "Con la macchina di chi?" Giacobbe: "Con la macchina di Di Lorenzo (...) E poi io e Di Lorenzo ce ne andammo al bar." PM: "... E che cosa fece nel frattempo Carella?"  
Giacobbe: "Penso abbia incontrato Quarta." PM: "E perché dice penso, poi non ve l'ha detto quando vi siete ricongiunti?" Giacobbe: "Sì, poi ci ha detto... Non lo so con certezza perché non li ho visti, questo sì. Però c'ha detto che ha incontrato..." PM: "poi vi ha raccontato quello che era successo?" Giacobbe: "Sì." PM: "E ve ne siete ritornati a Bari con la macchina di Di Lorenzo, è così?" Giacobbe: "Sì"; la circostanza di aver dettagliatamente riferito sin nei minimi particolari l'accaduto ai suoi compagni di viaggio è pienamente confermata dallo stesso Carella: "Se commentammo? Sicuramente commentammo (con Giacobbe e Di Lorenzo, n.d.a.) perché era un assegno di € 300.000 e sicuramente con un assegno di € 300.000 abbiamo commentato!"

Emerge, quindi, dalle dichiarazioni testimoniali di cui si sono riportati i passaggi più significativi, che non soltanto gli accompagnatori di Carella - tra cui l'odierno imputato Di Lorenzo Marcello - sono pienamente consapevoli delle motivazioni della spedizione in Salento, ma che vengono puntualmente messi al corrente dell'andamento e dell'esito dell'incontro con Quarta da Carella, che li ha temporaneamente allontanati al momento dell'interazione con il suo amico leccese solo "per ragioni di opportunità": del resto, atteso l'oggetto del colloquio, Carella deve aver facilmente intuito che Quarta Carlo non avrebbe gradito conferire al cospetto di più persone.

Le dichiarazioni dei tre testi appena citati, precise e convergenti su tutti gli elementi essenziali del fatto, non solo si riscontrano tra di loro, ma sono ulteriormente avvalorate da riscontri documentali e da dati obiettivi frutto degli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria in sede investigativa.

Un primo rilevante compendio probatorio, idoneo a fornire preciso riscontro alla prova dichiarativa, è costituito dalle risultanze dell'esame dei tabulati telefonici delle utenze in uso, all'epoca dei fatti, a Masiello Andrea (utenze n. 333/2804761 e 388/9948987), Carella Giovanni (utenza Tim 392/9898072), Giacobbe Fabio (utenza H3G n. 339/745998), Quarta Carlo (utenza Vodafone n. 348/42284432) e Semeraro Pierandrea (utenza Tim n. 335/6796790532): va immediatamente chiarito come non possano avanzarsi dubbi di sorta circa l'identità dei soggetti utilizzatori delle predette utenze, atteso che, come chiarito dal teste Brascia all'udienza del 22.4.2014, le succitate utenze telefoniche risultano

direttamente intestate rispettivamente a Carella Giovanni, Giacobbe Fabio, Quarta Carlo ed alla s.p.a. Nexus Holding, società della quale Semeraro Pierandrea è, all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Difesa dell'imputato Semeraro ha genericamente contestato tale circostanza, limitandosi, tuttavia, a produrre esclusivamente una comunicazione inviata per conto della Nexus al gestore telefonico e firmata da tale Quirico Semeraro in qualità di Presidente della società; tuttavia, tale comunicazione - comunque sprovvista di fede privilegiata nell'attestazione della titolarità della carica sociale - risale al lontano 2001 e non consente di escludere che successivamente vi siano stati mutamenti nella compagine ed avvicindamenti nella rappresentanza societaria.

Inoltre, il luogotenente Brascia ha dichiarato di aver pure accertato che Semeraro Pierandrea, all'atto di sporgere una denuncia all'A.G. per fatti estranei al presente procedimento, indica proprio quel numero telefonico come suo recapito (cfr. pagg. 48 e ss. del verbale stenotipico del 22.4.2014).

Inoltre, il teste verbalizzante ha riferito di aver verificato che tutte le utenze prima citate siano state effettivamente in uso agli intestatari, sulla base del tenore e del contenuto delle intercettazioni - nell'ambito delle quali gli interlocutori si chiamano per nome, comunicano con propri familiari, facilmente identificati, e/o compiono inequivoci riferimenti a vicende personali - e della ripetizione ed invarianza dei timbri vocali.

Orbene, come illustrato dal luogotenente Brascia nel corso della sua deposizione dibattimentale, nonché documentato dai tabulati telefonici acquisiti in atti, le cui risultanze sono state sintetizzate nel quadro sinottico acquisito sull'accordo delle parti all'udienza del 22 aprile 2014, emergono i seguenti dati:

- in data giovedì 12 maggio 2011, ossia pochi giorni prima dell'incontro di calcio Bari-Lecce (fissato per domenica 15 maggio 2011), si registrano ben sei contatti telefonici tra l'utenza in uso a Carella Giovanni e quella in uso a Quarta Carlo: in particolare, vi sono quattro chiamate o tentativi di chiamate nel corso della mattinata (9:48, 10: 04, 10:07,10:30) ed altri due nel corso della serata (21:08 e 21:42); i dati risultano perfettamente compatibili con le dichiarazioni rese dai testi Masiello, Carella e Giacobbe circa i contatti telefonici preliminari verificatisi tra Carella e Quarta nella settimana precedente il derby ed avvalorano, conseguentemente, sul punto la prova dichiarativa.

- sempre in data giovedì 12 maggio 2011, le utenze sopra indicate, in uso rispettivamente a Carella Giovanni e Quarta Carlo, si agganciano, nelle prime ore del pomeriggio, a due celle telefoniche situate nel territorio di Bari, a poca distanza tra di loro (*"circa 500 m"*, come riferito dal teste qualificato Brascia all'udienza del 22 aprile 2014); in particolare, l'utenza Vodafone di Quarta Carlo alle 14:11 aggancia la cella *"Bari-Via Camillo Rosalba 47/Z"*, mentre l'utenza di Carella alle 13:43 ed alle 14:13 aggancia la cella *"Bari-piazzale Mater Ecclesiae 5"* ; tali emergenze documentali vanno ad avvalorare la credibilità delle dichiarazioni rese da Carella circa il proprio incontro con Quarta, finalizzato alla verifica della fattibilità della *"combine"*, circostanza, questa, riferita nell'immediatezza da Carella anche agli altri due testi Masiello e Giacobbe, che ne hanno dato conto nel corso della loro audizione a dibattimento.
- in data venerdì 13 maggio 2011, si registrano due ulteriori contatti telefonici tra l'utenza in uso a Carella Giovanni e quella in uso a Quarta Carlo (ore 12:37, con chiamante Quarta; ore 16:24, con chiamante Carella), atti ad avvalorare le dichiarazioni testimoniali a proposito della fase delle *"trattative"*, caratterizzata da una pluralità di contatti tra Carella Giovanni e Quarta Carlo per l'individuazione dei punti essenziali di una proposta potenzialmente interessante per i calciatori del Bari, cristallizzata infine nella promessa di € 300.000 a fronte della sconfitta del Bari nel derby; tale proposta viene senza indugio portata a conoscenza di Masiello, come dichiarato da quest'ultimo (*"in settimana...vengo contattato da Giacobbe e Carella, di raggiungerli a Poggiofranco presso il Mozart Caffè, dove lì mi fanno questa proposta , dove Carella parla di questo suo amico di Lecce che si era disposto ad offrire una cifra importante in cambio della sconfitta del Bari nel derby della domenica."*) e confermato dallo stesso Carella, che, dopo aver rammentato il passaggio della quantificazione della cifra da parte di Quarta (Avv. Calabro: *"Quindi lei conferma che l'indicazione di questa cifra a € 300.000 le fu fornita dal Quarta nel corso di una telefonata successiva al primo incontro?"* Carella: *"Sì, sì"*), riferisce di essersi incontrato il sabato 14 maggio 2011 con Quarta perché Masiello - evidentemente già messo al corrente dei dettagli della proposta - *"voleva una prova dell'impegno da parte di Quarta di chi voleva...comprare la partita"*.

- in data sabato 14 maggio 2011, ossia il giorno prima dell'incontro di calcio Bari-Lecce, vi è traccia di due contatti telefonici tra l'utenza in uso a Carella Giovanni e quella in uso a Quarta Carlo (ore 12:10; ore 15:24); inoltre, risulta dal tabulato telefonico dell'utenza in uso a Carella Giovanni che quest'ultima nel pomeriggio del medesimo giorno si aggancia a celle situate nel territorio di Lecce (e precisamente: telefonata delle ore 16:23, cella agganciata "Lecce-Via Oberdan, 74"; telefonata delle 16:56, cella agganciata "Lecce-Viale Giacomo Leopardi, 15", nelle immediate vicinanze di piazza Mazzini); anche in questo caso, quindi, risulta pienamente riscontrata la ricostruzione dei fatti operata da Carella e Giacobbe, i quali hanno riferito di essersi, appunto, recati a Lecce il sabato precedente la partita in ragione dell'appuntamento fissato tra Carella Giovanni e Quarta Carlo. La presenza fisica di Giacobbe sul posto è parimenti documentata dalle risultanze dei tabulati telefonici dell'utenza in uso a quest'ultimo, che, nel corso del pomeriggio del 14 maggio 2011, risulta aver agganciato una cella situata sulla direttrice Lecce-Bari nel medesimo arco temporale di Carella (ore 17:32, cella agganciata "complanare SNC-72.100-Brindisi"). Pienamente riscontrate risultano, dunque, anche le fasi successive, del ritorno a Bari di Carella, in compagnia di Giacobbe, nella stessa serata di sabato 14 maggio 2011, posto che la sua utenza risulta agganciata alle ore 17:29 alla cella "S. S. 379- Apani (BR) complanare" (località situata sulla tratta automobilistica Lecce-Bari, all'altezza di Brindisi, lungo il percorso di rientro da Lecce verso Bari) nonché, alle successive ore le 19:47, alla cella "Bari-Via Cognetti, 15" (nel centro cittadino, in prossimità dell'abitazione di Carella); peraltro, degna di nota appare la circostanza che la telefonata in uscita delle ore 17:29, che ha consentito la localizzazione dell'utenza di Carella Giovanni all'altezza di Brindisi, è diretta proprio verso l'utenza in uso a Masiello Andrea: trattasi, evidentemente, della telefonata con cui Carella provvede ad informare Masiello della conclusione dell'incontro con il Quarta ed a preannunciare il proprio arrivo presso l'Hotel Vittoria di Palese, ove la squadra del Bari si trova in ritiro pre-partita (v. *infra*). Ma vi è di più. Puntuale riscontri alla ricostruzione dei fatti narrati dai testimoni si rinvencono anche rispetto alla posizione, oltre che di Carella, dell'odierno imputato Quarta Carlo: invero, dal tabulato telefonico dell'utenza in uso a Quarta Carlo risulta che nel pomeriggio del 14 maggio 2011, nel medesimo

intervallo temporale preso in esame per Carella, ossia tra le 16:00 e le 17:00, vengono agganciate due celle, una delle quali posta nelle vicinanze di piazza Mazzini (ore 15:56 nonché ore 16:20, cella agganciata "Lecce-via Orsini del Balzo, 24"), l'altra in piazza Sant'Oronzo (ore 16:54, cella agganciata "Lecce-Piazza Sant'Oronzo, 40"); tali risultanze si inscrivono perfettamente nella ricostruzione dei fatti operata da Carella, a proposito del suo appuntamento con Quarta Carlo in *"una piazza di Lecce con una fontana, non ricordo il nome... Avevo un appuntamento in questa piazza qui, vicino ad un bar"* (secondo quanto emerso in dibattimento, il "Bar 300mila", prospiciente la piazza Mazzini a Lecce, al centro della quale troneggia appunto una fontana ornamentale e nelle cui vicinanze insistono le celle telefoniche agganciate tra le 16:00 e le 17:00 dalle utenze in uso a Carella e Quarta).

I successivi sviluppi della vicenda, collocandosi in modo logico e consequenziale quale prosieguo degli accadimenti sin qui ricostruiti, risultano ulteriormente dimostrativi delle responsabilità degli odierni imputati.

Risulta dalle concordi, precise e dettagliate deposizioni dei testi assistiti Carella, Masiello e Giacobbe, che subito dopo l'incontro presso il bar di Lecce e la consegna dell'assegno di € 300.000 nelle mani di Carella, quest'ultimo, rientrato a Bari in compagnia di Giacobbe e Di Lorenzo, si sia recato, previo accordo con Masiello, a Palese, presso l'Hotel Vittoria, sede del ritiro pre-partita del Bari.

A proposito di quanto accaduto all'Hotel Vittoria la sera del 14 maggio 2011, tutti i testimoni escussi a dibattimento o dei quali sono state acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sull'accordo delle parti, sono assolutamente convergenti.

A tale proposito, Carella riferisce nel corso della sua deposizione dibattimentale (cfr. pagina 122 del verbale stenotipico dell'udienza del 28 marzo 2014, in atti): *"...credo che ci risentimmo con Masiello, perché poi gli dissi che avevo avuto questo assegno e lui mi disse che ci dovevamo incontrare al Vittoria Park Hotel dove erano in ritiro, e mi chiese di portare anche dei soldi in contanti..."*; in effetti, come già innanzi evidenziato, lungo il percorso da Lecce a Bari, nel tardo pomeriggio del 14 maggio 2011, dall'utenza di Carella Giovanni parte una telefonata diretta a Masiello Andrea, proprio per concordare il *"rendez vous"* serale presso la sede del ritiro del Bari.

Carella Giovanni (cfr. verbale udienza del 28 marzo 2014, pagg. 122 e ss.) sostiene, quindi, dopo aver fissato l'appuntamento con Masiello per quella sera stessa, ed essersi procurato.

una somma di denaro in contanti da mostrare agli altri tre giocatori del Bari "avvicinati" da Masiello, di aver raggiunto quest'ultimo in albergo; quindi, mostrato al solo Masiello l'assegno di Quarta, di aver esplicitato un'offerta di denaro al cospetto degli altri tre giocatori del Bari, Parisi, Rossi e Bentivoglio, radunati dal calciatore viareggino nella sua camera d'albergo:

*"...mi chiese di portare anche dei soldi in contanti. Al momento io non capii, però quando ci recammo poi all'Hotel Vittoria, Masiello ci venne a prendere da giù e ci fecero entrare praticamente dal garage, non entrammo dalla hall. E mi spiegò che dovevamo parlare con gli altri tre giocatori e fargli vedere i soldi, perché non erano convinti. Gli dissi: 'Scusami, mi hai fatto dire ad una persona che abbiamo preso un impegno, mi hai fatto dire una cosa ad una persona, ed ora mi dici che devo parlare con gli altri tre giocatori?' E lui disse: 'No, no, è una questione solo formale, non ti preoccupare, non ti preoccupare'. E ci fece salire in camera sempre dal garage... Entrammo in camera, io e Giacobbe e c'erano Parisi, Rossi e Bentivoglio... Di Lorenzo c'era, però rimase giù in macchina sua... Salimmo solo io e Giacobbe... Dissi ai ragazzi se c'era la possibilità di fare questa cosa e Parisi mi disse subito di no. Io guardai Masiello un po' stranito. (...) Mi disse: 'non possiamo farle queste cose, il derby è pericoloso, i tifosi ci stanno addosso' (...) Io guardai Masiello (...) Pensavo che fosse una cosa già fatta, perché lui mi aveva detto che aveva già parlato con i suoi compagni, che la cosa era già fatta, che si erano messi d'accordo...".*

Masiello Andrea, nel riferire dell'incontro svoltosi nella sede del ritiro del Bari, conferma che Carella giunge sul posto in compagnia di Giacobbe e Di Lorenzo, il quale però non fa ingresso nell'hotel e attende i due amici all'esterno dell'albergo; rammenta, poi, i riferimenti espliciti di Carella Giovanni ad un suo "amico di Lecce", in seguito indicato esplicitamente come Quarta Carlo (benché non rammenti esattamente il momento in cui è stato fatto per la prima volta il nome preciso dell'odierno imputato, poiché a rilevare è, evidentemente, non la compiuta generalizzazione dell'offerente-persona fisica, ma che costui agisca in nome e per conto dei vertici del Lecce, come chiarito dal Carella: "...io gli ho detto che avevo contattato questa persona; non ricordo se gliel'ho detto subito [il nome di Carlo Quarta, n.d.a.], ma era relativo, l'importante è che lui avesse avuto il gancio, l'aggancio con una persona del Lecce", pag. 163 del verbale stenotipico del 28 marzo 2014).

Masiello ricorda altresì perfettamente che Carella mostra a lui, sia pure di sfuggita, l'assegno consegnato nelle sue mani da Quarta a garanzia dell'impegno assunto, ed ai suoi compagni di squadra Rossi, Parisi e Bentivoglio dei soldi in contanti; riferisce, inoltre, che

gli altri tre calciatori del Bari si mostrano scarsamente propensi, anche alla vista del denaro, perché verosimilmente timorosi di possibili ritorsioni violente da parte della tifoseria organizzata del Bari in caso di sconfitta in una partita "sentita" come il derby, tanto che alla fine rifiutano l'offerta, lasciandolo solo di fronte a Carella ed all'impegnativo compito di determinare la sconfitta del Bari:

*(...)“vollero parlare con i miei compagni ed io li feci salire in albergo, nella mia stanza.” PM: “... Fino a quel momento... Non aveva parlato con i suoi compagni fino a quel momento?” Masiello: “... Sicuramente qualcosa gli avevo detto, però non in maniera forzata (...) eravamo in stanza dove dormivamo io e Parisi, c’era pure Bentivoglio, Rossi, loro salirono e mi ricordo che Carella tirò fuori dalla tasca dei pantaloni una somma di denaro, non so quantificarla perché fece proprio vedere i soldi, e davanti a tutti disse: ‘questi sono in contanti per poter prendere accordi sulla partita e qualora voi doveste accettare, io intanto vi lascio questa parte e poi in seguito, quando al momento che sarà tutto definito, ci divideremo l’intera somma’ (...) Cioè lui voleva lasciare, tra virgolette, questa mazzetta di soldi come prendersi l’impegno, cioè come se i giocatori del Bari dovessero accettare questi soldi per prendere l’impegno che la partita doveva andare con la sconfitta del Bari. Fecero la proposta davanti a tutti e mi ricordo che ci fu un momento di silenzio e tutti i miei compagni dissero di no, che non volevano accettare (...) Si stettero una ventina di minuti ricordo in camera, dopo li riaccompagnai via, non accettarono nessuno all’inizio. Quando scesi giù che li riaccompagnai all’uscita dell’albergo, Carella si soffermò di più con me e Rossi, cercò in tutti i modi di convincerci ancora per l’ennesima volta di accettare la proposta. Fatto sta che Rossi mollò la presa e rimasi solo io. Rimasi solo io perché con loro avevo, ripeto, questo rapporto di amicizia e non mi andava di... Non di negargli, però di dargli una risposta secca. E li ho lasciati sempre fino alla fine con il punto interrogativo. Poi dopo se ne andarono”.*

Masiello sostiene, quindi, che nell’occasione Carella non mostra ai suoi compagni l’assegno, bensì una mazzetta di banconote, confermando sul punto la dichiarazione di Carella, il quale a sua volta assume di aver portato con sé denaro in contanti per farlo vedere ai calciatori del Bari, facendo sporgere le banconote da una tasca dei propri indumenti; Carella, a sua volta, conferma che l’unico a vedere l’assegno sia stato Masiello, a suo dire perché quest’ultimo avrebbe preferito non mostrare l’assegno ai suoi compagni, per mantenere segreta la cifra totale offerta (“perché evidentemente voleva dargli molto meno a loro. Credo sia questa la motivazione”).

Che sia questa la reale motivazione o piuttosto la maggiore "persuasività" al cospetto dei calciatori del Bari di una somma di denaro contante, da poter incassare immediatamente dopo l'accettazione della proposta illecita, rispetto ad un assegno emesso da uno sconosciuto in favore di un terzo (Gianni Carella), sul quale non poter accampare alcun diritto, ciò che appare incontrovertibile è che Carella ha mostrato le banconote a Parisi, Rossi e Bentivoglio, come concordemente riferito da tutti i testi escussi; né deve stupire la disponibilità da parte di Carella di tale denaro contante, posto che da un lato viene fatto solo intravedere e non sembra, a dire di Marco Rossi, una quantità ingente, e dall'altro Carella, per sua stessa ammissione, è inserito in quel periodo con Giacobbe ed altri soggetti in un articolato giro di denaro legato alle scommesse sportive.

Il particolare riferito dai testimoni risulta, sia pure indirettamente, avvalorato da un dato obiettivo, ossia che Carella prima di portarsi presso il ritiro del Bari fa una sosta presso la sua abitazione, evidentemente a prendere i soldi, come documentato dal fatto che l'utenza a lui in uso aggancia alle ore 19:47 la cella "Bari-Via Cognetti, 15", sita nelle immediate vicinanze della sua residenza.

I racconti di Masiello e Carella, dunque, si riscontrano perfettamente nei punti essenziali; non solo, dalle loro deposizioni si evince come, al di là della preoccupazione per l'inatteso *forfait* di tutti i suoi compagni di squadra, rimasti irremovibili anche alla vista del denaro contante immediatamente disponibile, Masiello accetti senza esitazione la somma offertagli in cambio della sconfitta del Bari nel derby: il suo atteggiamento dubbioso e tentennante si riferisce esclusivamente alla possibilità di riuscire a coinvolgere *in extremis* altri calciatori suoi compagni, così da poter influire sul risultato della partita con maggiore probabilità di efficacia.

Lo stesso Marco Rossi, le cui dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, c.p.p., conferma su tutti i punti rilevanti e significativi il racconto di Masiello (cfr. verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 27 gennaio 2012, in atti).

Rossi, rievocando quanto accaduto nella settimana immediatamente precedente il derby, racconta che Masiello lo avvicina parlandogli vagamente di 1 milione di euro a fronte della sconfitta del Bari; il sabato precedente la partita, mentre si trova in ritiro presso l'albergo Vittoria a Palese, raggiunge Masiello in camera sua, dove trova anche Parisi e Bentivoglio - precedentemente coinvolti, con il Rossi, in una "combine" sulla partita Palermo-Bari;

dopo qualche tempo, sopraggiungono due persone che Masiello presenta come *"due suoi amici di Bari"*, i quali *"dicono che loro venivano per conto del figlio del presidente del Lecce, Semeraro"* ed offrono seduta stante *"ai calciatori del Bari l'immediata consegna di € 30.000, tirando fuori lì per lì dei soldi in contanti"* e cercando di convincerli ad accettare sostenendo che *"sono gli unici soldi che vedrete... dai, fatelo, perché comunque il Bari non vi paga lo stipendio, la società fallirà"*, ma, dopo il rifiuto di Rossi e dei suoi compagni di squadra, si allontanano portandosi via i soldi - che, comunque, a Rossi non sembrano *"tantissimi"* -.

Rossi riferisce di non aver in seguito saputo alcunché degli sviluppi della vicenda, né della conclusione di eventuali accordi per *"truccare"* il derby (lasciandosi, tuttavia, sfuggire un commento spontaneo a proposito dell'episodio dell'autogol del calciatore viareggino: *"ci sono le immagini che parlano, parlano loro..."*).

Non vi è dubbio che i due soggetti di cui parla Rossi siano proprio Carella Giovanni e Giacobbe Fabio, attesa la perfetta coincidenza dei dettagli riferiti da Rossi e dagli altri testi escussi, tra cui gli stessi Carella e Giacobbe, e considerato che lo stesso Rossi, nel corso del medesimo interrogatorio prima citato (pagg. 97 e ss.), riconosce in fotografia Carella Giovanni come la persona che aveva in tasca i contanti.

A questo punto, deve osservarsi come la deposizione di Rossi da un lato avvalora con forza la versione dei residui testimoni, in particolare Masiello e Carella, anche in ordine alla effettiva e reale provenienza della proposta illecita (a chiare lettere, *"il figlio del presidente del Lecce, Semeraro"*); dall'altro, diversamente da quanto opinato dalle difese, non apporta alcun elemento contrastante con le testimonianze di Carella e Masiello, posto che non appare rilevante né dal punto di vista giuridico, né da quello fattuale la circostanza che, prima della formalizzazione dell'offerta di € 300.000 nei termini appena descritti, Masiello abbia o meno già *"sondato"* la disponibilità dei suoi compagni a *"combinare"* la partita dietro congruo corrispettivo in denaro.

Inoltre, tale ricostruzione dei fatti è adeguata e sufficiente a superare l'eccezione, sollevata dalla Difesa di Quarta, di inconfigurabilità, nel caso di specie, di un concorso di persone nel reato punibile, per asserito difetto del necessario elemento soggettivo, in ragione dello stato psicologico di riserva mentale di Masiello, il quale, pur sapendo di non poter accettare l'offerta in assenza di appoggio da parte dei suoi compagni di squadra, e pur non volendo in effetti accettarla, avrebbe nondimeno scelto maliziosamente di non informare la sua controparte contrattuale, con il proposito di lucrare il corrispettivo di una finta

"combine" a fronte di una casuale - ed *ex ante* assai probabile, visto il rendimento del Bari in campionato - sconfitta nel derby in una partita regolarmente disputata.

Invero, è agevole evincere, senza che residui spazio per alcun dubbio, che Masiello, anche a seguito del rifiuto dei suoi compagni di squadra, ha sempre inteso accettare, come in effetti ha accettato, di mettere in atto tutto quanto in suo potere per alterare il risultato della partita, limitandosi esclusivamente a porsi e ad esprimere dei dubbi circa la propria capacità di determinare autonomamente, senza l'aiuto di alcun altro calciatore del Bari, un esito dell'incontro favorevole al Lecce: è evidente che tale atteggiamento psicologico non contraddice la piena accettazione dell'offerta, puntualmente avvenuta, né incide sul perfezionamento del reato contestato, non attenendo ad un elemento essenziale della sua struttura.

Masiello, infatti, in proposito così si esprime: *"...quando c'è stata la proposta... faccia a faccia con i miei amici e con i giocatori... poiché i miei compagni si sono tirati fuori e sono rimasto solo io, perché ero amico di Carella, Giacobbe, Di Lorenzo, nel fare la proposta illecita, io sono rimasto cioè dal mio punto di vista da solo, cioè una partita non la puoi fare..."*

Inoltre, Masiello chiarisce di aver nell'immediatezza, spiazzato dal comportamento dei compagni, cercato di guadagnare tempo nei confronti del Quarta, con il proposito di tentare nuovamente a convincere altri giocatori del Bari ad aiutarlo a favorire il Lecce sul campo; ma poi, dato che il tempo stringe, i suoi compagni non lo appoggiano e le aspettative dei tifosi incombono, decide di non farsi troppi problemi, avendo ragione di ritenere, nel momento in cui riceve le istruzioni da attuare allo stadio prima della partita, che la società leccese abbia accettato la situazione e ratificato l'accordo pur in assenza di previa conferma o ulteriore garanzia di adesioni numericamente rilevanti tra le fila del Bari:

*"...allora gli ho lasciato un punto interrogativo dicendo: 'Aspettiamo domani, vediamo come vanno le cose' poi (...) io prendo atto che il Lecce (...) possa sapere della cosa, dei fatti che mi sono stati posti"* .

Tanto è vero che Masiello ha accettato l'offerta ed ha effettivamente operato per il positivo esito della "combine", che alla fondamentale domanda del PM : *"Lei ha disputato quella partita con l'intenzione di assecondare la proposta che le era stata fatta?"* Masiello Andrea ha risposto senza esitazione: *"Sì!"*, comportamento, questo, che è ben lontano dalla rappresentazione di una riserva mentale, come preteso dalla difesa di Quarta. E che questo

sia stato l'atteggiamento psicologico di Masiello, lo conferma, indirettamente, anche Carella, il quale, nel riferire delle vicende relative alla corresponsione, da parte dei vertici del Lecce, delle ultime *tranches* di pagamento del prezzo convenuto e di un repentino arresto dei versamenti, determinato da presunti dubbi sull'effettiva attuazione dell'accordo criminoso, ha raccontato che Masiello *"si arrabiò nei confronti di Quarta. Lo disse a me, disse: 'devi dire a Quarta che deve darci i soldi perché io ho fatto quello che dovevo fare, che l'accordo è stato mantenuto... E lui ci deve dare i soldi che ci ha promesso'."* Ed ancor prima, nel fornire spiegazioni circa i criteri di ripartizione delle somme erogate da Quarta, ha argomentato: *"... Non è che potevo prendere io i soldi dire: 'questa parte me la prendo io, o questa parte la do' a te'."* PM: *"E perché no, scusi?"* Carella: *"E come facevo?! Era una cosa che aveva fatto lui [Masiello, n.d.a.]"* PM: *"...fino ad un certo punto l'aveva fatta lui!"* Carella: *"Lui è andato in campo, io non è che potevo dire: 'i soldi me li tengo io...'"*

A ben vedere, del resto, Carella, al di là delle sue personali interpretazioni e rielaborazioni dell'accaduto, nel citare le parole pronunciate in quel contesto da Masiello non fa che confermare la piena e convinta accettazione da parte del calciatore viareggino dell'offerta a lui rivolta: infatti, dal tenore delle espressioni adoperate da Masiello, così come ricordate da Carella, emerge che, ferma restando la sua adesione, Masiello cerchi di prendere tempo solo al fine di riparlare con i suoi compagni di squadra, che spera ancora di riuscire a coinvolgere:

PM: *"Ma quantomeno Masiello le aveva garantito il suo..."* Carella: *"Certo certo! Disse: 'Io ci sto, io ci sto, per loro non posso dire, ma io ci sto!' (...) Scendemmo e ci fermammo nella hall, dove scese poi di nuovo Rossi, non ricordo se scese anche Bentivoglio e ci fermammo a parlare un po' lì. Però non parlammo più della partita. Dopodiché andammo via e Masiello mi disse: 'Ci risentiamo domani mattina, non dire niente a Quarta, ci risentiamo domani mattina che ti faccio sapere' (...)"* PM: *"Ti faccio sapere nel senso...?"* Carella: *"Se riusciva a convincere gli altri tre"*.

Anche in questo caso, i tabulati telefonici forniscono rigorosi e significativi riscontri alle dichiarazioni testimoniali, posto che:

- sia l'utenza in uso a Carella, sia quella in uso a Giacobbe, la sera del 14 maggio 2011 agganciano più volte, tra le ore 20:39 e le ore 21:43, la cella telefonica di "Palese, Vittoria Park Hotel", localizzando sul posto i rispettivi utilizzatori (cfr. quadro sinottico in atti, pag.4).

- alle ore 21:35:26 del 14.5.2011 dall'utenza di Carella Giovanni, che si trova ancora presso il ritiro del Bari - poiché ancora una volta aggancia la cella del Vittoria Park Hotel - parte un sms diretto all'utenza in uso a Quarta Carlo, evidentemente per un aggiornamento sull'esito dell'incontro con i calciatori dei Bari.

Così ricostruita la vicenda, in tutte le fasi rilevanti del perfezionamento e della consumazione del reato per cui si procede, va detto che non solo non vi sono dubbi circa la partecipazione degli imputati Quarta e Di Lorenzo, che sono personalmente comparsi in qualità di intermediari sugli opposti versanti leccese e barese, ma anche a carico di Semeraro risultano plurimi ed insormontabili elementi probatori, di carattere logico, obiettivo e documentale, idonei ad identificarlo come l'effettivo "contraente" in nome e per conto del quale è stata conclusa la "combine" da parte di Quarta Carlo, che ha evidentemente agito quale suo emissario.

In primo luogo, non possono sottacersi gli elementi di carattere logico, che delineano la figura di Semeraro Pierandrea quale soggetto fortemente interessato ad assicurarsi, nella sua qualità di Presidente dell'Unione sportiva Lecce, la sconfitta del Bari nel derby; come è emerso con certezza nel corso dell'istruttoria dibattimentale, infatti, l'incontro di calcio del 15 maggio 2011 assume un'importanza cruciale per la squadra del Lecce, impegnata nella lotta per non retrocedere nella serie inferiore, a differenza del Bari, ormai già matematicamente retrocesso, sicché è di tutta evidenza che proprio la dirigenza della squadra ancora in corsa per la salvezza sia portatrice di un interesse stringente e qualificato a conseguire un risultato positivo, idoneo a garantire l'incameramento di tre preziosissimi punti in classifica.

Al contempo, è emerso come proprio in vista dell'incontro di calcio per cui è causa si è inceppato il meccanismo, solo marginalmente illustrato da Rossi e da altri testimoni nel presente processo, del c.d. "calcioscommesse", in virtù del quale, in una stagione calcistica ormai irrimediabilmente compromessa, alcune partite del Bari sono state "combinare" a tavolino per denaro da un gruppo di giocatori, tra cui lo stesso Masiello, in un contesto di scommesse sportive "pilotate"; infatti, i giocatori che in quella stagione si sono prestati a truccare qualche gara, con il beneplacito financo di esponenti della tifoseria organizzata - intenzionati anch'essi a lucrare mediante le scommesse sulle sconfitte della propria squadra del cuore - questa volta vacillano, non se la sentono, si tirano indietro: non si

tratta di una partita qualunque, si tratta del derby, ed anche la tifoseria all'unisono sollecita, senza mezzi termini, i calciatori del Bari a vincere *una partita diversa dalle altre, che non si vende*, regalando alla tifoseria almeno un motivo di soddisfazione in un'annata *disastrosa* (cfr. in proposito le dichiarazioni di Masiello, verbale udienza del 28 marzo 2014: *"Vennero trecento tifosi al campo per sostenere la squadra da un certo punto di vista e dall'altro poi succedettero degli episodi dove due ex miei compagni presero delle botte. Solo questo episodio prima della partita."* Avvocato Milly: *"Quindi in sostanza vi chiesero di vincere il derby?"* Masiello: *"E' normale! Almeno l'ultima soddisfazione dell'annata disastrosa che avevamo fatto, e di impegnarsi al massimo per poter ottenere un risultato positivo"*; cfr. le dichiarazioni rese da Rossi Marco, che ha ben spiegato tale dinamica nel corso del proprio interrogatorio del 27 gennaio 2012, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti ed è dunque pienamente utilizzabile ai fini della decisione: quest'ultimo, in particolare, riferisce della circostanza in cui i suoi compagni di squadra Gillet e Masiello si fanno portavoce di una richiesta dei capi-ultras di perdere alcune partite su cui hanno scommesso: *"Loro sono venuti a riferire alla squadra poi quello che era stato detto, cioè di perdere queste due partite [Bari-Sampdoria e Cesena-Bari, n.d.a.]... perché loro avevano scommesso tanti soldi, in cambio di queste due sconfitte, loro avrebbero detto che fino a fine anno noi avremmo fatto una vita tranquilla..."* e successivamente riferisce di una richiesta di tenore completamente opposto esplicitata in vista del derby Bari-Lecce: *"in settimana ci sono stati... anche nel campo c'è stata l'invasione dei capi ultras (...) che hanno tirato anche uno schiaffo a Belmonte [calciatore del Bari, n.d.a.] prima del derby. In settimana sono venuti a fare una contestazione pesante, e c'hanno detto che, in caso di sconfitta, sarebbero entrati, però questa volta pesantemente, nello spogliatoio"*).

Del resto, il contesto deve essere apparso ben chiaro allo stesso "gruppo dei baresi"; ed è proprio per questo che Masiello, per primo, decide di darsi da fare per sondare ipotesi alternative, eventualmente più sicure, appetibili e remunerative anche agli occhi dei suoi compagni di squadra, impauriti e riluttanti; d'altro canto, Carella e Giacobbe, condividendo lo spunto di Masiello, spinti dalla prospettiva di un elevato guadagno, tentano di arrivare tramite un intermediario ai vertici della U.S. Lecce, per cui il derby ormai prossimo costituisce una tappa importantissima nel difficile ed accidentato cammino verso la permanenza in serie A.

Quarta Carlo viene dunque individuato da Carella quale interlocutore non certo in quanto tale, come ben si comprende dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento, ma perchè soggetto "vicino" alla società del Lecce, in quel momento impersonata dal suo Presidente, Pierandrea Semeraro: Masiello, infatti, chiede a Carella *"se conoscessi qualcuno di Lecce...che potesse mettere in contatto con la squadra del Lecce..."*; l'obiettivo è, quindi, il Lecce, inteso come società calcistica, e non come città o tifoseria, e lo stesso Carella chiarisce - confortato sul punto da Giacobbe - di aver contattato Carlo Quarta perchè *"conosceva, aveva delle buone amicizie a Lecce e sapevo per vie traverse che conosceva anche qualcuno del Lecce, era amico dei calciatori...era amico di...era vicino alla famiglia, alla Presidenza del Lecce"*, ed in particolare a *"Semeraro, il figlio del Presidente...si chiama Pierandrea...erano molto amici"*.

Peraltro, nei successivi passaggi della vicenda, appare chiaro a tutti i compartecipi che Quarta Carlo agisce non in proprio, ma nell'interesse di qualcun altro, e precisamente del vertice societario della squadra avversaria, rappresentato da Pierandrea Semeraro; a tal fine è sufficiente richiamare le dichiarazioni di Carella, il quale, a proposito del suo incontro con Quarta del 14 maggio 2011, ne individua la ragione principale con la pretesa, da parte di Masiello, di *"una prova dell'impegno da parte di Quarta di chi voleva, tra virgolette, comprare la partita"*, con un chiaro riferimento alla presenza di un terzo soggetto *"dietro a Quarta"* e, quindi, alla necessità che quest'ultimo, proprio perchè non interessato in proprio, fornisca un riscontro tangibile dell'impegno di colui per conto del quale in effetti agisce.

Del resto, non è immaginabile che Quarta giunga ad arrischiare in prima persona una cifra tanto ingente, forse neppure compatibile con le sue possibilità economiche (se è vero che, come sostenuto dalla Difesa di quest'ultimo, gli era capitato di beneficiare di prestiti in denaro da parte dell'amico Pierandrea Semeraro per far fronte a proprie necessità), al solo fine di assicurarsi, per motivi non sondabili, la vittoria del Lecce nel derby, e senza alcun personale ritorno in termini di profitto; ben diversa è la posizione soggettiva di Semeraro, che dalla permanenza della squadra del Lecce nella serie maggiore - peraltro, si badi bene, effettivamente ottenuta a seguito della vittoria nel derby del 15 maggio 2011 anche in termini aritmetici - avrebbe senz'altro ricavato considerevoli vantaggi economici, sia in termini di valore della società e di ritorno di immagine personale e di club, sia di possibilità di guadagno su diritti televisivi, sponsorizzazioni, eccetera.

Non mancano, peraltro, numerosi riscontri di carattere obiettivo e documentale circa il personale coinvolgimento dell'imputato Semeraro nella vicenda criminosa per cui è causa, che si rinvergono nelle risultanze dei tabulati telefonici e degli accertamenti bancari; esse, pur non risultando di per sé univocamente interpretabili o dirimenti, esaminate nel quadro complessivo degli elementi probatori disponibili, con cui collimano perfettamente, contribuiscono ad integrare e rendere ancor più solido il quadro probatorio a suo carico.

Il Tribunale non dubita della sussistenza di un preesistente e rilevante legame personale tra gli odierni imputati Quarta e Semeraro, né della considerevole capacità economico-finanziaria dell'imprenditore Presidente del Lecce, circostanze, queste, astrattamente idonee a giustificare in chiave di alternativa lecita, come suggerito dalla Difesa, sia i contatti tra Semeraro e Quarta, sia i movimenti contabili e finanziari di Semeraro.

Tuttavia, è un fatto che una spiegazione alternativa logica e credibile del comportamento complessivo di Semeraro e dei dati valorizzati dalla Pubblica Accusa non sia stata in alcun modo fornita dalla Difesa (che ha rinunciato a quasi tutti i propri testi a discarico), e che al contempo i suddetti elementi possano essere valorizzati a riscontro dell'ipotesi accusatoria, in quanto perfettamente compatibili e coincidenti con la ricostruzione dei fatti già ottenuta alla stregua della prova dichiarativa.

Cominciando dall'analisi dei tabulati telefonici, è agevole osservare come nei medesimi giorni in cui si verificano i contatti tra Carella Giovanni e Quarta Carlo, volti all'organizzazione della "combine", ogni telefonata o appuntamento tra i due intercorso tra il 12 e il 14 maggio 2011 viene significativamente preceduto o seguito, a brevissima distanza temporale, da un contatto tra lo stesso Quarta Carlo e Semeraro Pierandrea, come risulta immediatamente percepibile dal quadro sinottico acquisito al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti, su cui ha diffusamente riferito il luogotenente Brascia all'udienza del 22.4.2014:

- in data 12 maggio 2011, alla telefonata partita dall'utenza in uso a Quarta e giunta all'utenza in uso a Carella, durata dalle ore 10:04:02 alle ore 10:05:33, segue immediatamente una telefonata diretta dall'utenza in uso a Quarta a quella in uso a Semeraro Pierandrea (n. tel. 335/6790532), durata dalle ore 10:06:10 alle ore 10:06:55; immediatamente dopo, si registrano due ulteriori chiamate o tentativi di chiamate dall'utenza in uso a Quarta verso quella in uso a Carella, rispettivamente alle ore 10:07, conclusasi alle ore 10:08:51, la prima, ed alle ore 10:30, conclusasi alle ore 10:31:45 la

seconda. E' agevole ricavare, peraltro, come al momento delle telefonate dirette a Carella, effettuate subito dopo quella diretta a Semeraro, Quarta si sia appena incontrato personalmente con Semeraro, evidentemente onde conferire direttamente con lui, evitando di pronunciare parole compromettenti al telefono, poiché la cella telefonica agganciata risulta quella di "Lecce-piazza Sant'Oronzo 40", sita nell'immediata prossimità di via dei Templari (0,12 km, 1 minuto a piedi), ove è ubicata la sede dell'U.S. Lecce, oltre che la residenza di Semeraro, come accertato personalmente dal luogotenente Brascia ("...Piazza Sant'Oronzo, la sede del Lecce, si trova in via dei Templari che sono 20 m ... perché sono andato io personalmente... Entrambi [Semeraro Pierandrea e Nervino Claudia, sua convivente, n.d.a.] sono residenti nello stesso appartamento in via dei Templari numero 11... sulla base di atti ufficiali", cfr. pagg. 63 e 83 del verbale stenotipico dell'udienza del 22 aprile 2014, in atti).

- In data 12 maggio 2011 si rilevano due ulteriori telefonate, l'una partita dall'utenza in uso a Quarta verso quella in uso a Semeraro, durata dalle ore 20:06:29 alle ore 20:07:17, l'altra, circa un'ora dopo, partita dall'utenza in uso a Semeraro verso quella in uso a Quarta, durata dalle ore 20:55:29 alle ore 20:55:50; non appare superfluo rimarcare come tali telefonate coincidano temporalmente con l'incontro avvenuto in Bari tra Quarta e Carella "nel mezzo della settimana che precedeva la partita" (come riferito da Carella nella sua più volte citata deposizione dibattimentale: "...ci incontrammo a Bari una mattina e gli prospettai questa possibilità. Ci mettemmo d'accordo più o meno su quelle che potevano essere le condizioni [...] Ci mettemmo d'accordo che la cosa si poteva fare [...] parlammo di € 600.000 all'inizio, poi raggiungemmo un accordo sui € 300.000").
- In data 13 maggio 2011 risultano documentate le seguenti telefonate: una prima telefonata parte dall'utenza in uso a Quarta, diretta all'utenza in uso a Semeraro, alle ore 12:22:19 e si protrae sino alle ore 12:24:17; pochi minuti dopo, l'utenza in uso a Quarta chiama l'utenza in uso a Carella, dalle ore 12:37:00 alle ore 12:37:41; ancora, l'utenza in uso a Carella richiama l'utenza in uso a Quarta nel pomeriggio, alle ore 16:24:33, fino alle successive ore 16:25:14; sempre avuto riguardo alla ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni Carella e Masiello, questi ultimi contatti possono identificarsi in quelli diretti nel corso della mattinata alla formalizzazione della cifra di € 300.000 da parte di Quarta, previa intesa con Semeraro, e poi, nel

pomeriggio, all'organizzazione dell'incontro del giorno successivo in Lecce, reso indifferibile dalla richiesta di Masiello, cui la proposta viene riportata da Carella nel corso del più volte citato incontro al Mozart Caffè, di una prova dell'impegno assunto dai leccesi (si rammenti, ancora una volta, il passaggio della deposizione di Masiello: *"in settimana...vengo contattato da Giacobbe e Carella, di raggiungerli a Poggiofranco presso il Mozart Caffè, dove lì mi fanno questa proposta, dove Carella parla di questo suo amico di Lecce che si era disposto ad offrire una cifra importante in cambio della sconfitta del Bari nel derby della domenica"*).

- In data 14 maggio 2011, giornata in cui, come già detto, si svolge l'incontro in Lecce tra Quarta e Carella per la consegna dell'assegno di € 300.000, risulta un traffico particolarmente intenso e serrato tra le utenze Quarta-Carella-Semeraro: alle ore 12:01:38 l'utenza in uso a Quarta chiama l'utenza in uso a Semeraro; pochi minuti dopo, alle ore 12:10:12 l'utenza in uso a Quarta chiama l'utenza in uso a Carella il quale, secondo quanto da lui stesso riferito, è in procinto di raggiungere Lecce a bordo dell'autovettura di Di Lorenzo Marcello in compagnia dello stesso Di Lorenzo e di Giacobbe; alle successive ore 13:04:47, l'utenza in uso a Quarta chiama nuovamente l'utenza in uso a Semeraro; quindi, alle ore 15:56:09, l'utenza in uso a Quarta contatta per pochi secondi quella in uso a Carella; infine, alle ore 17:05:24, l'utenza in uso a Quarta contatta brevemente, per circa 25 secondi, quella in uso a Semeraro. Risulta oltremodo agevole raccordare i dati documentali evincibili dai tabulati telefonici con il racconto della giornata del 14 maggio 2011 fatto da Carella e Giacobbe: le telefonate mattutine e quella delle ore 15:56:09, che vedono Quarta come "chiamante", sono immediatamente precedenti all'arrivo a Lecce di Carella, Giacobbe e Di Lorenzo, avvenuto nel pomeriggio di quello stesso giorno, all'incirca alle ore 16:30 -come può agevolmente ricavarsi dalla circostanza che il telefono di Carella alle ore 15:24 aggancia una cella TIM sita nei pressi di Ostuni (BR) -, e dunque sono spiegabili con l'esigenza di aggiornamento sugli spostamenti del Carella e di organizzazione dei dettagli dell'incontro con Quarta, prontamente riferiti da quest'ultimo a Semeraro; l'ultima telefonata delle ore 17:05:24, invece, viene effettuata da Quarta dopo la conclusione dell'incontro con Carella e la consegna dell'assegno, evidentemente al fine di rassicurare rapidamente Semeraro sul buon esito dell'operazione. E che una manciata di minuti dopo le ore 17,00

L'abboccamento tra Carella e Quarta sia ormai terminato può evincersi dal dato incontrovertibile che l'utenza in uso a Carella, come già innanzi rammentato, alle ore 17:29 aggancia una cella telefonica posta a considerevole distanza da Lecce (Apani [BR]), a dimostrazione del fatto che l'autovettura di Di Lorenzo con i tre uomini a bordo è già sulla via del ritorno verso Bari, all'altezza di Brindisi.

Né deve essere motivo di perplessità la brevità dei contatti telefonici, così come ricostruiti sulla base dei tabulati, essendo, al contrario, perfettamente ragionevole che i tre interlocutori, atteso l'oggetto delle loro conversazioni, abbiano prudentemente ritenuto di intrattenersi al telefono il meno possibile, verosimilmente limitandosi a brevissimi aggiornamenti di tenore neutro e non significativo, rinviando ogni più compiuta ed esplicita conversazione ad incontri di persona; del resto, è proprio questa la condotta tenuta da Quarta e da Carella nel periodo cui fanno riferimento le intercettazioni telefoniche trascritte dal perito (cfr. elaborato di perizia trascrittiva in atti), posto che i due scambiano telefonicamente solo poche parole, perlopiù volte a concordare appuntamenti successivi.

Per altro verso, non può stimarsi certo una coincidenza quella della contiguità e successione temporale tra i contatti Carella-Quarta e quelli Quarta-Semeraro, in presenza di un quadro probatorio complessivo di notevole solidità ed univocità a carico dell'imputato Semeraro.

Carella, infatti, ha fermamente ed incrollabilmente dichiarato nel corso del suo esame dibattimentale che Quarta Carlo, nel corso di tutte le fasi in cui si è dispiegata la presente vicenda, gli ha *"sempre detto che parlava per conto di qualcun altro, in questo caso di Semeraro"*, il quale avrebbe pure fornito il denaro necessario per i pagamenti (cfr. pag. 121 e ss. del verbale stenotipico dell'udienza del 28 marzo 2014, in atti).

Lo stesso Rossi Marco, nel corso del proprio interrogatorio del 27 gennaio 2012, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti, non ha alcun dubbio nel riferire che in occasione dell'incontro di sabato 14 maggio 2011 presso il ritiro del Bari Carella abbia dichiarato che *"veniva per il tramite del figlio del presidente del Lecce"* (cfr. pag. 98 del predetto verbale).

Né appare dirimente il rilievo della Difesa di Semeraro circa l'inattendibilità di tutte le citate e convergenti dichiarazioni sul presupposto che a quei tempi il presidente del Lecce è proprio Semeraro Pierandrea e non più suo padre Giovanni, atteso che è intuitivo come,

nell'immaginario collettivo, lo storico patron del Lecce sia rimasto sempre Semeraro Giovanni, al di là delle formali risultanze relative ai conferimenti ed alle revoche delle cariche sociali, sovente non note al pubblico e comunque quasi mai recepite nel linguaggio colloquiale quotidiano (lo stesso teste Zanotti, team manager del Lecce all'epoca dei fatti, riferisce che *"...quando c'erano notizie importanti, era il padre di Pierandrea Semeraro che interveniva, anche perché lo chiamavano, anche quando non era Presidente, il patron, perché comunque era lui l'azionista di maggioranza, era colui che annualmente ripianava i debiti"* ).

Vi è poi un ulteriore elemento, di carattere dichiarativo, che porta a collocare l'imputato Semeraro Pierandrea sul luogo dell'appuntamento tra Carella Giovanni e Quarta Carlo, elemento che, seppur riferito dal solo teste assistito Carella, va valutato unitamente a tutti gli ulteriori validi elementi e riscontri probatori sin qui analizzati e da analizzare, in un quadro complessivo che induce a ritenere pienamente credibile la ricostruzione dei fatti fornita da Carella: quest'ultimo, infatti, nell'ambito della propria deposizione dibattimentale (cfr. pag. 118 del verbale stenotipico in atti) riferisce che mentre è in corso l'incontro del 14 maggio 2011 presso il "Bar 300mila", ad un tratto, Quarta si allontana da lui appropinquandosi ad una persona appena sopraggiunta, con la quale si intrattiene per circa cinque minuti; Carella, che può osservare la persona in questione ad una ventina di metri di distanza e la descrive minuziosamente anche nell'abbigliamento (*"aveva dei jeans e una camicia celeste"*), conferma di poter riconoscere le sembianze di Pierandrea Semeraro (*"Semeraro Pierandrea... era la prima volta che lo vedevo... sono sicuro che fosse lui... Poi l'ho visto in televisione, l'ho rivisto tante volte..."* PM: *"Quindi era lui?"* Carella: *"Sì, era lui."*).

Del resto, appare verosimile che il Semeraro, dopo aver "delegato", per ragioni di opportunità, Quarta Carlo a rappresentarlo nella conclusione dell'accordo, evitando di comparire apertamente ed in prima persona, intenda, oltre che essere sistematicamente informato dell'evoluzione della vicenda, presenziare, da posizione defilata, allo svolgimento di quell'incontro, ben potendo nel corso dello stesso insorgere qualche esigenza o difficoltà risolvibile sul momento solo da lui: **quello, infatti, è il momento in cui deve essere assicurata la serietà e la concretezza dell'impegno, anche dal punto di vista strettamente economico-finanziario, come preteso da Masiello.**

Tale affermazione di Carella trova, peraltro, un piccolo, ma significativo riscontro nelle risultanze dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a Semeraro Pierandrea (335/6790532), la quale alle ore 17:05:24 di quel 14 maggio 2011 aggancia la cella "Lecce,

via Giacomo Leopardi", che, come si ricorderà, corrisponde a quella agganciata solo pochissimi minuti prima (ore 16:56:12) dall'utenza in uso a Carella Giovanni; tale elemento depone ulteriormente nel senso di confermare l'effettiva presenza fisica del Semeraro Pierandrea nella medesima zona in cui si è intrattenuto quel pomeriggio Carella Giovanni. Nè, all'esito dell'esame di tutti gli elementi probatori circa gli ulteriori accadimenti che hanno preceduto lo svolgimento del derby del 15 maggio 2011, può residuare dubbio sulla ricostruzione dei fatti tale da influire sulla doverosa affermazione di penale responsabilità dei prevenuti; ad avviso del Tribunale è, infatti, chiara la dinamica che ha portato alla formalizzazione dell'offerta di denaro da parte di Semeraro per bocca di Quarta, offerta portata a conoscenza del Masiello, in qualità di partecipe alla competizione sportiva da alterare, per il tramite di Carella, Giacobbe e Di Lorenzo, con conseguente sicuro perfezionamento del reato contestato.

Invero, non vi è dubbio che l'iniziativa prima di proporre e poi di offrire materialmente a Masiello la somma di € 300.000 per alterare il risultato del derby Bari- Lecce sia partita proprio dagli odierni imputati Semeraro e Quarta, e che prima della formulazione di tale proposta economica vi siano stati solo alcuni generici "sondaggi" di Masiello e Carella alla ricerca di eventuali soggetti interessati a combinare la partita.

Tale attività preliminare e prodromica svolta da Masiello "ad ampio raggio" viene confermata anche da Rossi, il quale riferisce che Masiello lo avvicina una prima volta, nel corso della settimana precedente il derby, con la generica prospettazione della possibilità di ricavare, attraverso una scommessa sportiva, un'ingente somma di denaro (addirittura pari ad 1 milione di euro); ciò non toglie che di lì a poco, come riferito da Carella, Masiello rivolge specificamente le proprie attenzioni alla squadra avversaria, per cui una vittoria nel derby può significare la salvezza, informandosi su eventuali conoscenze o contatti di Carella Giovanni utili per "agganciare" la società giallorossa.

E' bene chiarire che se di "offerta" o "promessa" si deve parlare, in quanto tale è la formulazione letterale della norma incriminatrice cui parametrare la fattispecie concreta, è evidente che la proposta giuridicamente rilevante debba essere un minimo specifica, ossia contenere quantomeno gli elementi essenziali del reciproco regolamento di interessi "illeciti", di talché l'eventuale accettazione da parte della controparte - peraltro, si badi bene, non necessaria per la realizzazione del nucleo essenziale del reato e per il raggiungimento della soglia di rilevanza penale - sia sufficiente a consentire l'incontro

delle volontà e dunque la conclusione dell'accordo "criminoso"; viceversa, non appaiono all'uopo rilevanti talune mere preliminari dichiarazioni di intenti o di disponibilità a "combinare la partita", dirette ad una generalità incerta ed indifferenziata di destinatari, senza alcun riferimento alle concrete condizioni dell'eventuale futuro accordo, restando queste ultime mere condotte latamente preparatorie, penalmente irrilevanti perché insuscettibili di integrare la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice e di esporre a pericolo il bene giuridicamente tutelato: a voler adoperare un linguaggio "contrattualistico", si tratterebbe al più di ... "inviti ad offrire", ben diversi dalla promessa e dall'offerta rivolte dagli odierni imputati a Masiello, in qualità di soggetto intraneo determinato ed individuato - secondo lo schema disegnato dall'articolo 1, L. n. 401 del 1989 - e da quest'ultimo accettate.

Del resto, i successivi sviluppi della vicenda da un lato militano nel senso dell'effettiva esplicazione in concreto di quel regolamento di interessi "illeciti" concordato dalle parti, dall'altro appaiono significativi nel senso di fornire un'ulteriore conferma del pieno coinvolgimento, dietro lo schermo di Quarta, del vertice della società leccese, in quel momento presieduta da Semeraro Pierandrea.

Il giorno della partita, 15 maggio 2011, a Masiello vengono impartite dettagliate istruzioni sul comportamento da tenere una volta giunto allo stadio, nella fase pre-partita: il calciatore viareggino ricorda di aver ricevuto in mattinata istruzioni (attraverso una comunicazione telefonica, forse un messaggio dall'utenza di Giacobbe Fabio) di avvicinare Vives Giuseppe, calciatore della squadra avversaria, che "sapeva già tutto" ed attende conferma dell'intesa raggiunta, aspettando un "segnale per cui la partita... doveva andare al Lecce".

Al di là di qualche esitazione o confusione circa dettagli minori (ossia le modalità tecniche di trasmissione del messaggio e le parole precise adoperate nel testo dello stesso), comprensibile in considerazione del lasso di tempo trascorso al momento della deposizione dibattimentale, il teste ricostruisce con dovizia di particolari anche questa fase della vicenda, spiegando che il segnale convenuto è una pacca sulla spalla da dare a Vives prima della partita.

Masiello riferisce di essersi effettivamente incontrato con Vives subito dopo il riscaldamento pre-partita, all'interno del sottopassaggio dello stadio, prima di rientrare negli spogliatoi per indossare le divise di gioco; secondo il racconto di Masiello, i due, non

casualmente, si attardano in campo durante il riscaldamento e restano, quindi, indietro rispetto ai compagni delle rispettive squadre nel percorrere il sottopassaggio; in tale frangente, si verifica un fugace contatto, consistito in una pacca sulla spalla, con la promessa di scambiarsi la maglietta a fine partita.

Masiello, pur mostrando di non ricordare alla perfezione se il messaggio di Giacobbe contenga o meno un riferimento allo scambio delle magliette, spiega di aver inteso questa battuta del suo avversario, immediatamente successiva alla pacca sulla spalla, alla stregua di una conferma del fatto che Vives, e quindi la squadra del Lecce, è pienamente consapevole di tutti i dettagli della "combine", poiché non vi è alcun motivo specifico che possa altrimenti indurre i due calciatori a scambiarsi le maglie, né d'altro canto lo scambio si verifica poi effettivamente alla fine dell'incontro:

*"Io lui (Vives, n.d.a.) l'ho visto a fine riscaldamento. Siamo scesi, ricordo benissimo che i miei compagni avevano finito riscaldamento prima... Il momento che sono sceso nel sottopassaggio, siamo rimasti in campo io e lui, ci siamo incrociati lo sguardo, siamo scesi nel sottopassaggio, io dovevo dargli una pacca sulla spalla e lui mi ha detto: 'Ci scambiamo la maglia?' E io gli ho detto: 'Sì'. E quello era il segnale per cui la partita poi doveva andare al Lecce".* PM: *"Questa maglia poi ve la scambiaste dopo?"* Masiello: *"No."* PM: *"Che rapporti aveva con Vives?"* Masiello: *"Nessuno."* PM: *"Era la prima volta che lo vedeva?"* Masiello: *"Sì, cioè c'ho giocato contro tante volte, però che ci ho parlato era la prima volta." (...)* *"Scendemmo insieme. Aspettò, nel senso che le squadre erano andate via prima, i compagni erano andati tutti dentro ed io e lui si uscì per ultimi."* Giudice: *"... Lei ha detto a domanda della difesa che capita insomma di scambiarsi le maglie. Volevo capire: ma capita normalmente, cioè è prassi normale per i giocatori, diciamo, appartenenti a squadre avversarie, parlare degli scambi delle magliette che devono avvenire prima di entrare in campo?"* Masiello: *"Sì, perché ci si conosce, oppure, che ne so, un giocatore normale che gioca con la grande squadra la chiede al Totti o al Kakà della situazione, faccio un esempio, per ricordo, e la scambia" (...)* Giudice: *"Lei ha detto che però Vives l'aveva mai visto prima, l'aveva conosciuto prima?"* Masiello: *"Mai."* Giudice: *"Quando vi siete incontrati negli spogliatoi, era presente qualcuno, c'era gente?"* Masiello: *"No, sotto il sottopassaggio, non ricordo, mi sa gli steward."* Giudice: *"Quindi non eravate da soli in quel momento?"* Masiello: *"No, però in quel momento che dai la pacca sulla spalla e chiedi il cambio della maglia, sembra una cosa... Cioè da un esterno sembra una cosa normale."*

Carella Giovanni conferma sostanzialmente anche su questo punto la versione di Masiello, rammentando che, dopo aver saputo dell'indisponibilità degli altri giocatori del Bari alla "combine", d'accordo con Masiello decide di riferire al Quarta che è venuto meno soltanto un calciatore; ciò appreso, Quarta - oltre a paventare la riduzione del corrispettivo in € 270.000 - richiede una prova dell'effettività dell'impegno da parte dei baresi, esigendo che Masiello si rechi da Vives a *"dargli una pacca sulla spalla per suggellare l'accordo (...) nel riscaldamento prima della partita"*, richiesta, questa, comunicata a Masiello *"non so se per telefonata, o su What's App, non lo ricordo"*.

In effetti, in data 15 maggio 2011 i tabulati telefonici documentano un intenso traffico di tentativi di chiamate, chiamate e sms nelle ore immediatamente precedenti l'incontro di calcio tra Carella e Quarta da una parte e tra Carella e Masiello dall'altra (cfr. quadro sinottico acquisito sull'accordo delle parti, pag. 5).

I testi Carella e Giacobbe, dunque, pur non riuscendo a rammentare con esattezza le modalità di comunicazione delle istruzioni a Masiello, confermano pienamente la versione di quest'ultimo sia con riferimento all'individuazione del segnale convenuto (la pacca sulla spalla), sia con riferimento all'identificazione in Vives Giuseppe del destinatario del cenno d'intesa; né la ricostruzione complessiva dei fatti può essere messa in crisi da alcune contraddizioni emerse a seguito delle testimonianze di Carella e Giacobbe, secondo cui sarebbe stato al contrario Vives ad avvicinarsi a Masiello, compiendo al suo posto il gesto convenzionale, non essendo in contestazione il fatto principale, ossia che tra i due vi sia comunque stato uno scambio idoneo a suggellare l'intesa sul risultato della partita (Carella: *"Mi disse che non era riuscito a dare la pacca sulla spalla, in quanto c'erano troppe persone vicino, tra cui anche Parisi, perché lui non voleva far vedere agli altri che poi alla fine si era messo d'accordo (...) C'era stata un'intesa con Vives. Con Vives c'era stato uno scambio di 'tutto a posto, ci scambiamo la maglia' se non sbaglio Vives disse a lui: 'ci scambiamo la maglia dopo la fine della partita' e lui rispose di sì. Credo una cosa del genere (...) Uno scambio per fare intendere che l'accordo c'era"*).

Peraltro, è emerso dalle concordi testimonianze che Masiello racconta dell'incontro con Vives ai suoi amici Carella e Giacobbe mentre si trova in aeroporto in procinto di imbarcarsi sull'aereo insieme a sua moglie e sua figlia, sicché è pure verosimile che, nella concitazione del momento e nel timore di essere udito dai suoi familiari, che nulla devono

sapere o sospettare, l'episodio venga riferito in maniera un po' confusa, senza che Carella e Giacobbe riescano ad assicurarsene la piena comprensione.

Al contrario, la circostanza che alla fine della partita non ci sia pacificamente stato alcuno scambio di magliette tra Masiello e Vives, lungi dal costituire un elemento valorizzabile in chiave contraddittoria rispetto alla versione dei fatti fornita da Masiello e Carella, appare chiaramente interpretabile nel senso di una conferma del carattere figurato e carico di sottintesi dello scambio di battute intercorso tra i due calciatori.

Non solo. L'elemento - su cui tutti i testimoni escussi concordano pacificamente - del coinvolgimento di Vives, ossia di un calciatore del Lecce, nei fatti per cui è processo, avvalora ulteriormente la piattaforma logico-probatoria a carico di Semeraro, non essendo seriamente ipotizzabile che Vives abbia potuto agire in questo modo dietro sollecitazione del solo Quarta Carlo, soggetto, per quanto risulta, a lui del tutto estraneo.

Del resto, Vives Giuseppe, citato in qualità di teste a discarico per l'udienza del 12 novembre 2014, non ha apportato alcun elemento conoscitivo idoneo a smentire la versione dei fatti di Masiello, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere (cfr. pag. 14 del verbale stenotipico dell'udienza del 12.11.2014)<sup>1</sup>.

Venendo a quanto accaduto in campo nel corso dell'incontro di calcio Bari-Lecce, non v'è dubbio che la partita sia stata in qualche modo alterata, se non altro perché Masiello, come da lui espressamente confermato, disputa quell'incontro con il proposito di assecondare l'accordo criminoso, nel cui assetto di interessi contrapposti rientra la definitiva riscossione del denaro a seguito della sconfitta del Bari; in tale contesto deve essere correttamente collocato anche l'episodio più eclatante di quella partita, ossia l'autogol messo a segno proprio da Masiello Andrea, allorché il *match* si trova sul punteggio parziale di 0-1 (in favore del Lecce), che consente alla squadra salentina di mettere definitivamente al sicuro il risultato.

---

<sup>1</sup> Come emerso nel corso del dibattimento, la posizione di Vives nell'ambito del presente procedimento è stata archiviata, perché qualificata alla stregua di un *post-factum* non punibile (cfr. richiesta e decreto di archiviazione prodotti dal PM all'udienza del 12.11.2014): Vives, tuttavia, risulta al momento della sua presentazione a dibattimento per la programmata deposizione ancora in situazione di incompatibilità a testimoniare, perché, come compiutamente argomentato dal PM, e condiviso dalle altre parti, avendo ad oggetto il suo contributo dichiarativo la conoscenza o meno della "combine" nel derby e dovendo inscindibilmente rispondere sul fatto proprio e su quello altrui, un obbligo di rispondere comporterebbe la sua possibile ed inevitabile compromissione dinanzi alla giustizia sportiva, oltre che una rinnovata ipotizzabilità a suo carico del reato di false informazioni al P.M., laddove una lettura ragionata e costituzionalmente orientata dell'art. 197 bis c.p.p. deve indurre ad evitare che il testimone, obbligato a dire la verità, sia costretto a rilasciare dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione.

Masiello, invero, spiega faticosamente a dibattimento che in occasione dell'autorete "*non mi sono impegnato al mille per mille per poter salvare quel gol*"; dunque, se è vero che è con ogni probabilità una dinamica di gioco casuale quella che mette Masiello di fronte alla propria porta, in condizione di intercettare in corsa la traiettoria di un forte tiro di un avversario altrimenti destinato a perdersi sul fondo, è pur vero che in quella circostanza il difensore del Bari, come da lui stesso ammesso, non fa tutto quello che può per evitare che il pallone finisca in rete, locuzione che, all'evidenza, costituisce un benevolo eufemismo, equivalente all'ammissione di non aver nella circostanza ben svolto il proprio ruolo di difensore ed aver colpito la palla malamente, con l'intenzione e nella speranza di infilare la stessa nella porta del Bari.

Ciò è tanto chiaro che lo stesso Masiello sinceramente ammette - con una difficoltà ed un imbarazzo palpabili al momento della sua deposizione dibattimentale - che nel rivedere in televisione dopo la partita le immagini di quell'autogol ne ha avuto un'impressione "*di vergogna*", tanto con riferimento al gesto in se stesso, quanto alla sua esagerata reazione di - evidentemente simulata - disperazione: "*... Casco male, faccio la scena di buttarmi a pancia all'aria come se fossi disperato. (...) Rido, tra virgolette, sotto questo punto di vista qua. Però poi dall'altra parte è una cosa vergognosa!*"

A fronte di tale piena - anche se stentata, ma proprio per questo ancor più attendibile - confessione, a nulla rilevano le personali, soggettive ed insondabili valutazioni di taluni dei testi a discarico<sup>2</sup> o degli stessi Carella e Giacobbe secondo cui la partita si sarebbe svolta regolarmente, la squadra del Bari tutta, malgrado la matematica retrocessione, avrebbe profuso un impegno agonistico assolutamente fuori del comune e Masiello sarebbe stato - addirittura! - il migliore in campo.

Nè ha pregio la tesi difensiva, secondo la quale il gesto tecnico assolutamente maldestro di Masiello sarebbe genuino proprio perché eccessivamente plateale, oltre che sostanzialmente inutile, dal momento che in quella fase della partita il Lecce già vince per uno a zero ed è in procinto di portare a casa senza tanto clamore il risultato utile desiderato.

---

<sup>2</sup> Tra cui lo stesso allenatore del Lecce De Canio Luigi, sentito come teste all'udienza del 15.7.2014, il quale, non avendo assistito allo scambio di intese tra Masiello e Vives nel sottopassaggio, può aver in buona fede confidato nella genuinità del comportamento di tutti i giocatori in campo.

Come condivisibilmente sostenuto dal PM, e come significativamente lasciato intendere dallo stesso Masiello nel corso della sua deposizione dibattimentale, l'autogol riveste, invece, un'importanza cruciale dal punto di vista del suo autore, ben consapevole del fatto che la pochezza del Bari nel corso di tutta la stagione calcistica, unitamente alla defezione dei suoi compagni, ben nota a Carella che tiene i contatti con Quarta e Semeraro, rischia di far sorgere dubbi circa la riconducibilità della sconfitta della sua squadra all'intervenuta "combine" e, quel che è peggio, di pregiudicare l'ottenimento di un'appetibile somma di denaro.

In altre parole, mutuando l'espressione adoperata dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale, "quell'autogol è la firma", la dimostrazione dell'effettività e dell'efficacia dell'impegno assunto da Masiello in funzione del raggiungimento del risultato convenuto, ossia la vittoria del Lecce.

Tale interpretazione dell'accaduto è magistralmente confermata da un passaggio della deposizione di Masiello, il quale così si esprime: *"...è normale che poi io quando faccio autogol, è normale che dopo è tutto in discesa, cioè la strada si spiana, perché Masiello si è preso l'impegno, Masiello fa autogol, il Lecce vince la partita, sono tre punti per la salvezza, è normale che dopo io... Cioè queste persone qua di Lecce vogliono comunque avere la prova che io sia una persona affidabile nei loro confronti."*

Il passaggio appena riportato è essenziale, ad avviso del Tribunale, anche per comprendere quello che avviene subito dopo la partita.

Masiello dichiara che, mentre viene trattenuto all'interno degli spogliatoi dello stadio unitamente ai suoi compagni di squadra, a causa dell'esplosione di una vivace contestazione della tifoseria, riceve un messaggio MMS, proveniente dall'utenza in uso a Di Lorenzo Marcello, con allegata una fotografia in cui è raffigurato il trio Di Lorenzo-Carella-Giacobbe nell'atto di compiere il gesto di pollice, indice e medio della mano alzati, a formare idealmente un numero tre: tanto, a simboleggiare la cifra di € 300.000, riportata dall'assegno consegnato a Carella, ormai solo da incassare a seguito del risultato favorevole al Lecce.

Poco dopo, mentre è in procinto di imbarcarsi sull'aereo e si trova in compagnia di Jacobbe e Carella che lo hanno accompagnato in aeroporto, Masiello diviene destinatario di alcune rimostranze da parte dei suoi due amici, i quali, superata l'iniziale euforia, gli rimproverano, sostanzialmente, l'autogol di cui si è reso autore come un'inutile

esagerazione, suscettibile solo di attirare l'attenzione ed ingenerare dubbi sulla regolarità della partita: invero, malgrado Giacobbe e Carella abbiano attribuito, nel corso della loro deposizione dibattimentale, la propria sollecitudine perlopiù ad una sincera premura per le sorti di Masiello (Giacobbe: "...ancora in quel momento gli volevamo bene e fare un autogol nel derby significava essere massacrato, anche se lui se ne stava andando in un'altra squadra. Quindi era: che cosa hai combinato? Cioè perché? Perché ti devi sentire adesso che ci devono dire: hai fatto l'autogol nel derby?... Adesso ti fischieranno ogni volta che verrai") o ad un goliardico sfottò all'indirizzo dell'amico (Carella: "...no, non mi preoccupavo, io gli ho solo detto: 'ma che hai combinato?' Nel senso che fare un autogol nel derby era una cosa brutta per i tifosi... Noi spesso e volentieri lo prendevamo in giro... Quando sbagliava un cross, quando faceva una cosa noi lo prendevamo in giro"), in realtà, dal tenore complessivo delle loro dichiarazioni, traspare perfettamente che un'ulteriore e profonda ragione di apprensione è nella ritenuta abnormità di un episodio tanto plateale, quanto a loro avviso indifferente rispetto allo scopo da raggiungere, ossia l'incasso dei € 300.000: ... "perché tanto era una partita persa, già perdeva [il Bari] uno a zero" (Giacobbe, pag. 23 del verbale stenotipico del 22 aprile 2014) ... "perché già perdeva uno a zero, il Bari in quella partita non esisteva in campo... Perché fare un' autogol è una cosa pesante nel derby. Ecco perché. Il Bari ormai quella partita non la recuperava più..." (Carella, pag. 184 del verbale stenotipico del 28 marzo 2014).

Dal canto suo, Masiello, il quale è assolutamente consapevole del "peso specifico" di quell'autogol in un derby sentito come quello pugliese e di quanto tale gesto possa assurgere al rango di un "marchio infamante" se compiuto di proposito, combattuto tra il timore di aver realmente "esagerato" e la vergogna per essersi messo personalmente in cattiva luce, inizia a "fare il vago" su tale specifico episodio, persino al cospetto dei suoi correi, evitando di affermare apertamente di averlo "fatto apposta" e tentando di "riabilitare" la propria immagine, calcando, invece, la mano e ponendo l'accento sulla propria scaltrezza nel sottrarre ai vertici della società del Lecce, storicamente rivale di quella barese, un importo di denaro così elevato a fronte del minimo impegno profuso; del resto, è lo stesso Masiello a spiegare tale meccanismo psicologico, analogo a quello in lui scattato al momento di rilasciare alla stampa l'intervista, pubblicata sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport", più volte citata dalla difesa di Quarta ed acquisita in cartaceo al fascicolo per il dibattimento (cfr. pag. 85 del verbale stenotipico del 28 marzo 2014), che lo induce fino all'ultimo a negare la "combine" del derby Bari - Lecce ed a minimizzare

l'episodio dell'autogol: "... *Incolparsi giustamente degli errori fatti su una partita come Bari-Lecce, sfido chiunque a dormire la notte! (...) C'era una situazione dove c'erano soldi veri, dove c'era il derby, che il derby per la gente è vita, e io ho avuto paura...* (pag. 80) *All'inizio sono stato remissivo ... Non ho detto tutti i fatti, sono stato abbastanza leggero, però è normale che poi una intervista che va sulla Gazzetta dello Sport dove tutti la leggono, pure i bambini, è normale che mi faceva piacere che comunque fosse, tra virgolette, alleggerita un po' la mia posizione. Anche perché mi sono preso colpe e responsabilità forti e avevo deciso sulla Gazzetta di andarci un pochino più leggero* (pag. 88)".

D'altro canto, si comprende immediatamente come l'autogol commesso da Masiello costituisca un episodio chiave nella prospettiva di esigere dal versante leccese il pagamento del compenso pattuito.

Infatti, subito dopo la partita, vinta dal Lecce con il punteggio di due a zero, Carella Giovanni, il quale ha ancora con sé l'assegno di € 300.000 consegnatogli da Quarta ("*l'assegno lo tenevo io a garanzia, finché non avessimo completato tutto il pagamento*", pag. 128), inizia a contattare insistentemente Quarta Carlo per esigere l'erogazione del corrispettivo concordato: Carella riferisce che, circa una decina di giorni dopo la partita, si incontra con Quarta presso una stazione di servizio situata dopo Mola di Bari (BA), per chi viene da Lecce in direzione Bari, ricevendo da Quarta una prima *tranche* di € 70.000 in una busta di carta; successivamente, raggiunge Quarta a Lecce per quattro volte, ritirando da lui la somma di € 20.000 per volta, sino ad arrivare ad un totale di € 150.000 (confronta pag. 130 del verbale stenotipico del 28 marzo 2014), denaro che, a dire del Quarta, proviene sempre da Semeraro Pierandrea (pag. 150).

Carella ricorda altresì che, in spregio all'accordo originariamente concluso - pagamenti settimanali da ultimare entro il mese di giugno, in conformità alla data apposta sull'assegno bancario consegnato da Quarta - la tempistica non viene affatto rispettata, tanto che l'ultima delle quattro *tranches* da € 20.000 viene erogata soltanto nel mese di luglio inoltrato.

Da ultimo, nel mese di agosto, mentre si trova a Roma in compagnia di Masiello, Carella Giovanni viene contattato telefonicamente da Quarta Carlo, il quale gli prospetta inediti dubbi sull'effettività della "combine", dichiarando la propria indisponibilità allo stato a dare corso ai restanti pagamenti.

A dire di Carella, Quarta motiva tale presa di posizione riferendosi ad alcune confidenze fatte a Semeraro Pierandrea dal calciatore Vives, a proposito della mancata ricezione del segnale convenuto da parte di Masiello prima del calcio d'inizio del derby; di qui l'esigenza che Carella procuri la presenza fisica di Masiello al fine di fornire a Semeraro la prova definitiva della piena adesione del calciatore del Bari alla "combine": *"...il segno convenzionale non era stato fatto da Masiello e quindi la cosa vuol dire che non si era consumata, e quindi voleva parlare con Masiello, voleva vedere Masiello di persona (...) Non si era più sicuri, diciamo, di questa intesa tra Vives e Masiello (...) Masiello non era andato a dare la pacca sulla spalla a Vives (...) Era andato Vives da Masiello (...) voleva bloccare tutto... Voleva vedere direttamente Masiello per avere la prova definitiva, per parlare con lui di questa cosa qui"*.

Carella, a questo punto, mette al corrente Masiello di tutto e lo persuade ad incontrare personalmente Quarta Carlo al fine di ottenere lo "sblocco" dei pagamenti ed incassare il residuo dovuto; tale circostanza viene confermata anche da Giacobbe, il quale riferisce che gli interlocutori leccesi vogliono vedere fisicamente Masiello per *"avere una garanzia"*, ragion per cui Carella si dà da fare per organizzare un incontro a Lecce al quale far presenziare sia Quarta che Masiello.

Secondo quanto riferito da Carella, quindi, la ritrosia di Masiello nell'occasione deputata alla conferma dell'intesa sul risultato del derby, fa sorgere in Semeraro Pierandrea, cui la circostanza viene riferita da Vives, alcune perplessità circa la riconducibilità della vittoria del Lecce alla "combine", perplessità verosimilmente alimentate dalla consapevolezza che il suo intermediario Quarta Carlo ha sempre avuto a che fare esclusivamente con Carella e mai direttamente con Masiello o altri calciatori del Bari: pertanto, è possibile che Semeraro si ponga ad un certo punto il dubbio che Carella possa aver architettato un colossale "bluff", millantando di aver "corrotto" Masiello Andrea ed altri suoi compagni.

Tuttavia, è altrettanto - se non assai più - verosimile che il comportamento di Masiello dinanzi a Vives nel sottopassaggio dello stadio San Nicola, con ogni probabilità noto a Semeraro<sup>3</sup> ben prima dell'agosto 2011, non sia che un pretesto, nel tentativo di limitare ulteriori esborsi, peraltro in concomitanza con la decisione ormai irretrattabile del gruppo Semeraro di lasciare la guida della società, anche in ragione di accertate gravose perdite economiche, via via ripianate dal patron Semeraro Giovanni con risorse personali, ed

<sup>3</sup> Il quale è presente accanto alla squadra del Lecce in ritiro a Bari ed assiste al derby dal vivo, come riferito dal teste Zanotti, team manager dell'U.S. Lecce, all'udienza del 15.7.2014.

ormai non più fronteggiabili (cfr. quanto dichiarato sul punto dal teste Zanotti, *team manager* del Lecce, all'udienza del 15.7.2014; del resto, trattasi di fatto notorio, all'epoca diffusamente riportato dalla stampa e da tutti i mezzi di informazione, che sin dal 27.5.2011, nel corso di una conferenza stampa, Semeraro Giovanni manifesta la volontà della sua famiglia di cedere il Lecce).

Lo stesso Carella Giovanni precisa di aver avuto la netta impressione che Quarta, nel riferirsi all'episodio del gesto convenzionale, stia sostanzialmente accampano una scusa, confezionata alla men peggio, per non pagare la residua somma, ancora dovuta, di € 150.000: *"Quarta nei miei confronti era sempre un po' titubante. Io, ripeto, avevo avuto l'impressione come se la volesse chiudere lì..."*.

Tuttavia, Quarta Carlo è la persona che meno di ogni altra può "chiuderla lì": egli, infatti, si trova in una situazione assai più compromessa di Semeraro, essendosi personalmente esposto attraverso la consegna dell'assegno nelle mani di Carella Giovanni, il quale più volte sottolinea questo aspetto nel corso del proprio esame dibattimentale, così come non deve aver mancato di rimarcarlo nei confronti dello stesso Quarta: *"Io avevo comunque sempre l'assegno a casa e quindi... Doveva per forza far fronte all'impegno dato... Io pressavo, dicevo: 'quando ci vediamo? Quando ci vediamo?' E lui rimandava sempre, fino ad arrivare ad agosto"*, allorquando viene, come già detto, fissato un appuntamento a Lecce presso l'Hotel Tiziano, al quale Carella si reca in compagnia di Giacobbe e Masiello, a bordo dell'autovettura di Giacobbe Fabio.

I testi Masiello, Carella e Giacobbe, secondo i rispettivi ambiti di conoscenza, forniscono di tale episodio una versione dettagliata, precisa e concordante: in data 22 agosto 2011, Carella e Masiello, accompagnati da Giacobbe, giungono presso l'Hotel Tiziano dove trovano, oltre a Quarta Carlo (riconosciuto con certezza dal Masiello nell'odierno imputato, presente in aula, all'udienza del 28.3.2014, pag. 96 del verbale stenotipico), anche un'altra persona, tale Avvocato Andrea Starace, il quale mostra di padroneggiare pienamente la situazione, a differenza di Quarta che in tale occasione mantiene una posizione defilata e secondaria.

E', infatti, proprio Starace ad intrattenersi a colloquio con Carella e Masiello e, successivamente, in via riservata con il solo Masiello, all'interno di una saletta dell'Hotel Tiziano, mentre Quarta e Carella attendono al bar dell'albergo la conclusione di una laboriosa "trattativa" volta al contenimento delle pretese economiche di Masiello e dei

suoi accompagnatori: in tale contesto, l'Avv. Starace si presenta come "persona vicina alla famiglia... del Lecce", e dunque, inequivocabilmente, alla famiglia Semeraro, con poteri di agire in nome e per conto di quest'ultima, come chiarito dal teste Masiello:

Giudice: "Questa persona che è arrivata (...) lei ha detto che le è stata presentata come persona vicina alla famiglia, ma perché si è presentato lui direttamente così?"

Masiello: "Sì."

Giudice: "E lei (...) ha detto che ha interpretato questo riferimento alla famiglia con riferimento alla società del Lecce?"

Masiello: "Sì (...) l'ho interpretato così, perché poi dopo tutti i precedenti che ci sono stati con il fatto di Vives, con il fatto di Quarta che comunque parlava con Carella e lui direttamente a me: 'io sono una persona vicino alla famiglia', io a istinto, dato che la partita doveva andare al Lecce, l'ho collegato che fosse alla società."

Giudice: "Cioè sulla base del fatto che sostanzialmente lei ha dedotto che gli unici interessati potessero essere, appunto, questi personaggi che controllavano il Lecce?"

Masiello: "Certo, da fare da tramite..."

Del resto, secondo il racconto di Carella, lo stesso Quarta Carlo, in occasione dell'appuntamento all'hotel Tiziano, parla di Andrea Starace come di una "persona che parlava in conto e per nome del Lecce" e, al suo arrivo, glielo presenta come "l'Avvocato del Lecce, una persona di fiducia del Lecce".

In tale contesto, nel corso del colloquio preliminare alla presenza di Quarta, Carella e Masiello, Starace, secondo quanto rammentato concordemente dai testi, non opera alcun espresso riferimento alla questione contestata del "segno convenzionale" tra Masiello e Vives, limitandosi genericamente a sostenere di volersi assicurare dell'effettivo impegno profuso da Masiello per ottenere la sconfitta del Bari; al contrario, viene esplicitamente rimarcata la circostanza dell'imminente avvicendamento ai vertici del Lecce, per cui la proprietà non può permettersi di erogare ingenti somme di denaro a fronte di una già sin troppo pesante esposizione debitoria.

Anche questi dettagli appaiono credibili, oltre che avvalorati dalla stessa deposizione del teste a discarico Zanotti, *team manager* del Lecce all'epoca dei fatti, che conferma tanto la circostanza dell'imminente cambio della guardia alla guida della società leccese, quanto quella della rilevante esposizione debitoria della famiglia Semeraro a causa dei continui esborsi legati alla gestione della squadra di calcio; né appare decisivo che Zanotti non

conosca Starace, posto che è del tutto verosimile che questo tipo di "trattativa" sia stata affidata ad un intermediario di fiducia privo di ruoli istituzionali, come già accaduto con Quarta.

Appare, poi, significativo che Quarta rimanga questa volta in disparte: invero, dal momento che l'obiettivo è quello di "venire meno ai patti" a suo tempo conclusi con il gruppo dei baresi, si stima opportuno far condurre la trattativa non a Quarta, la cui posizione è assai delicata per aver in precedenza consegnato il famoso assegno, ma ad un terzo sino ad allora del tutto estraneo alla vicenda, in modo che eventuali risentimenti o ritorsioni non vengano catalizzati da Quarta, ma da Starace (come in effetti accade, cfr. deposizione di Carella Giovanni, pag. 177 del verbale stenotipico del 28.3.2014).

Alla fine, Masiello raggiunge un accordo con l'emissario del Lecce, il quale, ripresentatosi poco dopo con una valigetta piena di soldi, ne estrae denaro in contanti che consegna al calciatore viareggino e che quest'ultimo infila frettolosamente in una busta di Louis Vuitton; Masiello sostiene di non aver quantificato lì per lì l'importo offertogli dall'Avv. Starace, ma Carella, nel corso della sua deposizione, precisa di aver contato il denaro in auto durante il viaggio di ritorno verso Bari e di aver verificato che la somma consegnata ammonta a € 50.000 (cfr. pag. 152 del verbale stenotipico del 28.3.2014).

L'incontro presso l'Hotel Tiziano termina con la promessa da parte dei leccesi di corrispondere un'ultima *tranche* di € 20.000 di lì a qualche giorno, in occasione della partita Lecce-Atalanta, cui Masiello avrebbe preso parte perché ormai transitato nelle fila della squadra bergamasca; contestualmente, Carella si impegna a restituire a Quarta, dopo l'incasso di quest'ultima rata, l'assegno di € 300.000.

Tuttavia, quest'ultimo pagamento non si verifica in quanto per un verso Masiello preferisce cautamente evitare di incassare personalmente il denaro in occasione della predetta partita di campionato e per altro verso i successivi incontri tra Carella e Quarta presso una stazione di servizio sulla tangenziale all'altezza di Torre a Mare si concludono senza alcuna ulteriore consegna di denaro.

Di lì a poco, la situazione precipita, con l'esplosione a livello nazionale dello scandalo del c.d. "calcioscommesse" e con il coinvolgimento diretto di Masiello, circostanze che inducono Carella a disfarsi prudentemente dell'assegno di Quarta, bruciandolo, come da lui stesso dichiarato a dibattimento.

In tale contesto non appare superfluo rilevare come anche a distanza di diversi mesi dall'incontro svoltosi presso l'hotel Tiziano, i contatti telefonici tra Quarta e Carella proseguono, come documentato dalle intercettazioni telefoniche trascritte dal perito Salinari Domenico (cfr. elaborato peritale in atti), e sono caratterizzati da ripetuti tentativi di Carella di fissare ulteriori appuntamenti con Quarta.

Dal tenore dei dialoghi tra i due, si evince chiaramente la preoccupazione di Quarta, il quale esita ad incontrare Carella, cercando di giustificare la propria indisponibilità con motivi logistici o familiari, ma, al tempo stesso, tiene ad assicurarsi che per Carella Giovanni sia... "tutto a posto", ossia, verosimilmente, che quest'ultimo non sia stato indotto a rivelare agli inquirenti della "combine" sul derby o a consegnare l'assegno che Quarta sa essere ancora nella sua disponibilità; dal canto suo, Carella fornisce al suo interlocutore quelle poche rassicurazioni che ritiene prudentemente di poter dare per telefono, invitando Quarta a farsi vivo di persona (cfr., in particolare, conversazione r.i.t. 3057/11, progr. N. 1032 del 24.1.2012, ore 15:48,24, pagg. 10 e ss. della perizia in atti).

Gianni: "Pronto?"

Carlo: "Ehi Già!"

Gianni: "Oh, Carletto bello!"

Carlo: "Oh Già! No, niente, volevo dirti una cosa: io m'ero messo in macchina già stamattina per stare un po' con i bambini e... e poi vedermi... nel caso andare a pranzo con te. A Brindisi già ci ho rinunciato e sono tornato indietro."

Gianni: "Eh sì, c'era... C'è il blocco, no?!"

Carlo: "Quindi è inutile mò... Non appena finisce ti richiamo."

Gianni: "Va bene, va bene. Tu quando dovresti venire a Bari? Perché io domani pomeriggio ho un impegno. Giovedì vieni?"

Carlo: "Per venerdì... Venerdì... No, non vengo giovedì, dovrei venire venerdì perché... I bambini."

Gianni: "Ah! E va bene, va bene."

Carlo: "Però, ti dico... Però se non finisce questo blocco, non tanto per me, perché ci posso mettere pure quattro ore per venire..."

Gianni: "Ah! Per i bambini!"

Carlo: "... però il rientro con i bambini diventa veramente una..."

(...)

Carlo: "Ma tu, tutto okay?"

Gianni: "Sì, beni... Benissimo. Stai tranquillo, benissimo, benissimo."

Carlo: "Vabbuò!"

Gianni: "Tranquillo!"

Carlo: "Ci..."

Gianni: "beh...oh, vediamoci! Dai, fratello, dai!"

Carlo: "Eh... Dai..."

Gianni: "Va bene".

Carlo: "... Appena è, ti chiamo."

Gianni: "Va bene! Va bene! Comunque stai tranquillo fratello, tanto qua è... è tutto a posto qua. Vabbuò?"

Carlo: "Ciao"

Gianni: "Ciao, ciao."

In precedenza, Carella ha già inviato a Quarta in data 2.1.2012 alle ore 14:44 un sms per sollecitare un appuntamento ("Ciao Carlo, quando vieni a trovarmi? Ti aspetto x un caffè", pag. 2 della perizia in atti) e in data 5.1.2012 alle ore 15:33 ha concordato con lui un appuntamento "al secondo benzinaio, come al solito" (pag. 4 della perizia in atti), espressione che, nel riferirsi chiaramente ad un'abitudine consolidata tra i due, fornisce ulteriore conferma a tutte le acquisizioni istruttorie relative ai molteplici incontri svoltisi presso la stazione di servizio di cui s'è già dato conto.

Che poi Quarta sia turbato da notevoli preoccupazioni legate all'esplosione dello scandalo del "calcioscommesse" e che di tanto abbia discusso proprio con Carella viene apertamente confermato da quest'ultimo (pagg. 155 e ss. del verbale stenotipico del 28 marzo 2014), allorquando, nel riferirsi al pagamento, non più avvenuto, dell'ultima *tranche* concordata presso l'hotel Tiziano di € 20.000, riferisce che fino alla settimana precedente al suo interrogatorio del 6 aprile 2012 continua ad incontrarsi con Quarta, con cui discute "dei € 20.000, si parlava di quello che stava succedendo nel calcioscommesse... di un po' di cose".

Il timore di Quarta legato all'assegno, mai rientrato nella sua disponibilità, appare, del resto, comprensibile dal momento che la condotta di Carella il quale, nel corso dei mesi, in una fase di stallo nei pagamenti, continua a conservare - prima di distruggerlo nel febbraio

2012 - un assegno che ben sa di non poter mai incassare, non può essere razionalmente spiegata se non con la sua istintiva consapevolezza di possedere uno strumento a forte valenza "persuasiva" in vista del conseguimento dell'ultima *tranche* di denaro dovuta; lo stesso Carella Giovanni ammette apertamente di non aver certo conservato l'assegno con l'intento di metterlo all'incasso in caso di "inadempimento" dei suoi "debitori": "...quella era carta straccia, perché un assegno del genere mai lo avrei potuto incassare (...) E come dimostro un assegno, l'incasso di € 300.000 a nome di Gianni Carella, scusate!? Come lo giustifico? (...) Era intestato a me l'assegno (...) Io con l'assegno non potevo fare niente..." PM: "... Lei parlando con Quarta ha mai detto: 'Guarda che io ho quell'assegno'?" Carella: "Non ricordo di averglielo mai detto, ma non credo ci fosse bisogno neanche di ribadirlo."

Quanto alle sorti del denaro consegnato a più riprese al gruppo dei baresi, i testi riferiscono concordemente che la complessiva somma incassata viene divisa e che alla spartizione partecipano, intascando ognuno una quota, Masiello, Carella, Giacobbe e Di Lorenzo, odierno imputato; pur dovendosi riscontrare che i testimoni hanno fornito indicazioni talora vaghe, talaltra poco convergenti circa la somma da ciascuno percepita in percentuale sul totale<sup>4</sup>, ciò che è certo, perché pacifico ed incontestato tra tutti i dichiaranti, è da un lato che tutti abbiano preso parte alla spartizione, compreso Di Lorenzo Marcello, dall'altro che le somme trattenute da Carella, Giacobbe e Di Lorenzo, lungi dal costituire la restituzione di prestiti erogati in favore del Masiello ovvero graziose elargizioni di quest'ultimo a scopo di liberalità, sono consistite in quote, variamente delineate, del prezzo della "combine" cui tutti hanno partecipato, percepite a titolo di remunerazione del contributo fornito (Giacobbe, pag. 38 del verbale del 22 aprile 2014: "tutti insieme si perdeva e tutti insieme si vinceva. (...) PM: "In questo caso si era vinto, tra virgolette, e quindi c'era questa spartizione di questi soldi, e cos'è?" Giacobbe: "Sì." PM: "... Ha preso parte anche Di Lorenzo?" Giacobbe: "Sì, gli è stato fatto un regalo." (...) Giudice: "... Da chi lo ha saputo che aveva preso dei soldi?" Giacobbe: "Da Carella." (...) PM: "... Perché parla di regalo? Regalo... Lo usa indifferentemente regalo, stecca, compenso?" Giacobbe: "Compenso è se uno fa qualcosa, cioè non è che abbiamo lavorato..."; pag. 208 del verbale del 28 marzo 2014: "...cioè il regalo per me era... un compenso, sì..."; Carella, pagg. 133 e 181 del verbale del 28 marzo 2014: "Abbiamo diviso in tre i € 20-25.000 (...) Io ho trattenuto € 20-25.000 in tutto dei soldi che avevo. (...) Ho

<sup>4</sup> Ad esempio, Masiello riferisce di una divisione grossomodo in parti uguali con Carella, Giacobbe e Di Lorenzo, laddove Carella e Giacobbe sostengono che Masiello ha trattenuto gran parte della somma, destinando loro importi assai meno rilevanti, definiti alla stregua di "regali" (sic!).

*diviso, diciamo, per un ritorno di quello che abbiamo prestato nel tempo a Masiello. Che poi poteva essere anche qualcosa in più che ci siamo trattieneuti (...) È chiaro che io ho trattenuto una parte - l'ho premesso - superiore a quello... sono stati presi a compensazione dei soldi che abbiamo prestato nel tempo, chiaramente erano di più di quello che gli avevano prestato, però sono stati presi a compensazione di tutti soldi che gli abbiamo prestato. Che poi potevano essere € 1000, 900, sicuramente io ho preso di più di quello che gli abbiamo dato. (...) In tre abbiamo diviso. Quello che presi io dividevo in tre... in parti uguali..." Giudice: "... Li ha dati lei a Di Lorenzo questi soldi?" Carella: "Sì, sì, perché i soldi li avevo sempre io.").*

In presenza di elementi univoci e concordanti nel senso di una piena compartecipazione di tutti e quattro i componenti del gruppo dei "baresì" - Masiello, Carella, Giacobbe e l'odierno imputato Di Lorenzo - alla spartizione del ricavato della "combine", ad ulteriore dimostrazione della loro piena consapevolezza, adesione psicologica e collaborazione pratica alla realizzazione del patto criminoso, non può assumere rilievo decisivo la circostanza che i testi non abbiano reso dichiarazioni precise e convergenti fra di loro circa l'esatto ammontare del denaro consegnato in occasione dell'incontro all'Hotel Tiziano, oltre che in merito alla formazione e distribuzione delle singole quote di cui ciascuno è stato destinatario; del resto, non può sottacersi che Masiello, Carella e Giacobbe, in quel periodo, sono stati dichiaratamente coinvolti in costanti traffici di circolazione di denaro proveniente da ulteriori "combine" finalizzate a giri di scommesse sportive<sup>5</sup>, sicché è verosimile e comprensibile che essi possano non ricordare con esattezza i particolari legati ad epoca ed ammontare di singole consegne di rispettive spettanze in relazione ad una specifica singola "combine".

Peraltro, è pure plausibile che Masiello sia stato destinatario di una somma superiore a quella degli altri componenti del gruppo e che non abbia inteso riferire i particolari relativi alle ripetute consegne di denaro da parte degli altri tre per non coinvolgere il proprio genitore, nelle cui mani Carella ha dichiarato di aver più volte versato il denaro spettante a Masiello per la "combine" direttamente a Viareggio, luogo di residenza abituale di Masiello Andrea e della sua famiglia d'origine, in occasione della festa del battesimo della figlia di Masiello e in numerose altre circostanze in cui si è recato in Versilia (attestate,

---

<sup>5</sup> In relazione a tali fatti, oltre che a quello per cui si procede in questa sede nei confronti dei correi, i tre hanno definito la propria posizione con sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p., prodotta dal PM all'udienza del 5.7.2013, per i reati di cui agli artt. 416-1,2 e 3 L. n. 401/89.

peraltro, dai tabulati telefonici in atti, da cui risulta che in più occasioni l'utenza in uso a Carella aggancia celle telefoniche situate nel territorio di Viareggio (LU).

Infine, anche con riferimento ai passaggi di denaro dal gruppo dei "leccesi" al gruppo dei "baresi", come sin qui sinteticamente ricostruiti, non mancano i riscontri di carattere obiettivo e documentale, in particolare alle dichiarazioni di Carella, che comprensibilmente risultano più precise e rigorose di quelle degli altri testi per avere egli partecipato in prima persona a tutti i movimenti di denaro a differenza dei suoi correi.

Con riferimento al primo episodio, che Carella colloca a circa 10 giorni di distanza dalla partita Bari-Lecce presso un "*benzinaio prima di Mola*", giova osservare che i tabulati del 28 maggio 2011, relativi alle utenze in uso a Carella Giovanni e Quarta Carlo, consentono di localizzare i telefoni cellulari ed i loro utilizzatori nella medesima zona, ossia quella di Bari-San Giorgio-Torre a Mare e perfino di riscontrare una connessione dell'utenza del Carella alla cella telefonica di Torre a Mare- c.da Torricella, posta all'altezza della stazione di servizio AGIP ("Torre a Mare - Agip c.da Torricella") ove secondo il teste è avvenuto l'incontro con Quarta e la consegna della prima *tranche* di denaro.

Con riferimento agli ulteriori contatti susseguitisi in vista delle ulteriori consegne di denaro, collocati da Carella nell'arco temporale che va da fine maggio a fine luglio 2011, si può notare come i tabulati documentino la prosecuzione di contatti ricorrenti tra le utenze rispettivamente in uso a Carella Giovanni e Quarta Carlo (del tipo sms e chiamate in entrata ed in uscita, cfr. quadro sinottico riepilogativo delle risultanze dei tabulati telefonici in atti, acquisito sull'accordo delle parti all'udienza del 12.11.2014, pag. 5).

Anche in relazione all'episodio dell'Hotel Tiziano del 22 agosto 2011, i tabulati telefonici riscontrano pienamente il dato dichiarativo, atteso che:

- le utenze in uso a Carella e Giacobbe agganciano nelle ore pomeridiane celle telefoniche poste nel territorio di Lecce;
- si registrano plurime chiamate o tentativi di chiamata tra l'utenza in uso a Quarta e quella in uso a Carella nell'arco temporale tra le ore 15:20 e le ore 17:32;
- le utenze, rispettivamente in uso a Quarta Carlo ed all'Avv. Andrea Starace (n. 328/6369423) si collegano, tra le ore 15:00 e le ore 17:00 di quel pomeriggio, proprio alla cella telefonica "Hotel Tiziano - Superstrada Lecce-Brindisi - Lecce".

Infine, circa la effettiva provenienza del denaro consegnato da Quarta a Carella, possono essere ulteriormente valorizzate le risultanze degli accertamenti bancari di cui ha riferito nel corso dell'udienza del 22 aprile 2014 il luogotenente Braschia (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 22 aprile 2014, pagg. 78 e ss., nonché documentazione bancaria prodotta dal PM alla stessa udienza).

E' appena il caso di ribadire come tale materiale probatorio sia utilizzabile, in quanto richiamato nella non opposizione di tutte le parti dal lgt. Braschia nel corso del suo esame, depositato dal PM all'udienza del 22.4.2014 ed acquisito ritualmente al fascicolo per il dibattimento, come già compiutamente argomentato dal Tribunale con ordinanza del 12.11.2014, che deve intendersi qui integralmente richiamata e trascritta<sup>6</sup>.

Dagli accertamenti bancari eseguiti, secondo il puntuale ed analitico riepilogo fornito dal teste verbalizzante, è emerso che (pagg. 80-81 del citato verbale stenotipico):

- in data 27 maggio 2011 - dunque il giorno prima dell'incontro presso la stazione di servizio di Mola di Bari tra Quarta e Carella, avvenuto anche a dire dei testi una decina di giorni dopo il derby e documentato dai tabulati innanzi citati - viene emesso l'assegno n. 807978711, tratto sul conto corrente n. 21381855 presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale 9703 di Lecce, intestato a Semeraro Pierandrea, in favore di Nervino Claudia, convivente del medesimo Semeraro, assegno negoziato nella stessa giornata presso la Banca Intesa San Paolo di Lecce;

<sup>6</sup> Come già evidenziato nell'ordinanza del 12 novembre 2014, l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione bancaria per non essere stata quest'ultima integralmente versata nel fascicolo delle indagini preliminari e resa nota alle parti a seguito della notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p., è stata formulata genericamente dalla difesa, avendo il PM controdedotto e documentato che gli accertamenti bancari stimati rilevanti ai fini dell'ipotesi accusatoria sono stati di volta in volta allegati alle informative tempestivamente depositate nel proprio fascicolo, come attestato dall'indice degli atti del procedimento datato 12 luglio 2012, esibito al tribunale ai soli fini della deliberazione dell'eccezione; sicché la questione deve al più essere ridimensionata in riferimento ad atti diversi ed ulteriori eventualmente contenuti nel volume relativo agli accertamenti bancari, depositato il 22 aprile 2014, ma non specificamente indicati in sede di argomentazione dell'eccezione. Inoltre, la Difesa non ha formulato specifiche doglianze a fronte delle dichiarazioni rese dal teste Braschia sul contenuto complessivo degli accertamenti bancari all'udienza del 22 aprile 2014, limitandosi a riservare le proprie osservazioni all'esito del deposito della documentazione, avvenuta nella medesima udienza. Peraltro, il Pubblico Ministero, all'udienza del 12 novembre 2014, tempestivamente proposto richiesta di acquisizione di tutta la documentazione bancaria già versata in atti ai sensi dell'art. 507 c.p.p., accoglibile proprio sulla scorta della giurisprudenza citata dalla difesa del Semeraro (Cass., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 43552), secondo cui, benché l' inutilizzabilità degli atti possa essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i medesimi atti possono essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento mediante l'esercizio dei poteri istruttori officiosi. Del resto, non è apprezzabile una violazione del diritto di difesa, posto che le parti hanno avuto tempestivamente accesso alle informative nel cui contesto si dà conto dell'oggetto e dell'esito degli accertamenti ed hanno esaminato nel pieno contraddittorio il teste Braschia, che degli accertamenti bancari ha, tra l'altro, riferito a dibattimento. In ultimo, non v'è dubbio che l'acquisizione di tale documentazione sia assolutamente necessaria ai fini della decisione, trattandosi di un riscontro documentale degli accertamenti eseguiti dal Braschia in ordine i quali il teste ha in precedenza diffusamente ed analiticamente riferito.

- tra il mese di maggio ed il mese di luglio 2011 - arco temporale delineato da Carella - si registrano movimenti finanziari coerenti con la tempistica e l'ammontare dei pagamenti effettuati da Quarta, ed in particolare: in data 30 maggio 2011 viene prelevata la somma in contanti di € 40.000;
- in data 30 maggio 2011 viene emesso l'assegno n. 795392570 dell'importo di € 50.000 in favore di Quarta Carlo, il quale lo versa su un conto corrente aperto nella medesima giornata;
- in data 13 giugno 2011 viene emesso l'assegno n. 807978712 dell'importo di € 70.000 in favore di Nervino Claudia, negoziato lo stesso giorno presso la Banca Intesa San Paolo;
- in data 18 luglio 2011 viene prelevata la somma in contanti di € 40.000.

Come già innanzi precisato, non intende il Tribunale affermare che simili operazioni su denaro o titoli di credito siano di per sé indicative di un'attività illecita univocamente riconducibile al pagamento del corrispettivo pattuito della "combine", ben potendosi stimare plausibile che un imprenditore del calibro di Semeraro Pierandrea movimenti ordinariamente, per propri affari della più varia natura, somme di denaro di considerevole entità<sup>7</sup>; né questo Giudice intende disconoscere che possano esservi stati ulteriori movimenti di denaro<sup>8</sup> tra Semeraro e Quarta, tra i quali deve esservi, all'evidenza, un rapporto di amicizia e reciproca fiducia (del resto indispensabile all'assunzione da parte di Quarta del ruolo di intermediario di Semeraro in una così delicata vicenda).

Tuttavia, l'innegabile coincidenza temporale dei movimenti di denaro registrati con i pagamenti in successione riferiti da Carella, la circostanza che detti movimenti abbiano interessato, oltre a Semeraro, proprio Quarta Carlo e la convivente del Semeraro medesimo, l'insussistenza di qualsivoglia giustificazione alternativa in ottica difensiva, induce a ritenere tali elementi, unitamente a tutti gli altri sin qui evidenziati, rafforzativi

<sup>7</sup> In tale ottica, sono stati acquisiti gli estratti conto bancari prodotti dalla difesa di Semeraro, mentre è apparsa superflua e sostanzialmente esplorativa - ed è stata quindi disattesa dal Tribunale con ordinanza del 12 novembre 2014 - la richiesta di acquisizione di tutta la documentazione citata nella nota della Guardia di Finanza del 15 giugno 2013, relativa ad ulteriori accertamenti compiuti da altri verbalizzanti, che il PM non ha inteso escutere in dibattimento in qualità di testimoni, e la cui anche ipotetica rilevanza non è stata compiutamente illustrata dalla difesa del Semeraro.

<sup>8</sup> La circostanza è, peraltro, documentata dall'assegno di € 20.000 tratto sul conto MPS di Semeraro ed emesso in favore di Quarta nell'aprile 2011, ossia in epoca antecedente al derby, prodotto in copia dalla difesa del Quarta all'udienza del 12 novembre 2014 ed acquisito dal Tribunale.

della credibilità e concludenza delle prove dichiarative e della veridicità dell' ipotesi accusatoria nel suo complesso.

Tali essendo le risultanze probatorie, ritiene il Tribunale che la penale responsabilità degli odierni imputati per il reato contestato sia provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Invero, ferma restando la ricostruzione complessiva sin qui effettuata sulla scorta degli esiti dell'istruttoria dibattimentale svolta, occorre rimarcare come in particolare le fasi dei fatti naturalistici concernenti ed integranti i requisiti essenziali della fattispecie incriminatrice contestata in questa sede, e dunque di maggiore, se non esclusivo, rilievo ai fini della configurabilità del reato e dell'attribuzione dello stesso agli odierni imputati, appaiono pienamente provate sulla base di univoche e convergenti dichiarazioni testimoniali, oltre che da tutti quei riscontri documentali - tabulati telefonici, perizia trascrittiva delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e documentazione bancaria - che sono stati sin qui analiticamente sviscerati.

Invero, come già più volte rammentato, il nucleo essenziale dell'illecito, necessario e sufficiente ai fini del perfezionamento del reato e dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, è quello della promessa/offerta di denaro nei confronti del partecipante alla competizione sportiva; nel caso di specie, non vi è dubbio, attesi gli inequivoci elementi probatori di carattere dichiarativo e i solidi riscontri obiettivi, che Semeraro Pierandrea, avvalendosi dell'intermediazione dell'amico Quarta Carlo, abbia promesso e poi materialmente offerto a Masiello Andrea, per il tramite di Carella Giovanni e dei suoi amici Giacobbe e Di Lorenzo, una somma di denaro di € 300.000 allo specifico fine di alterare il regolare svolgimento della partita di calcio Bari-Lecce e conseguire un risultato favorevole per la squadra da lui presieduta.

Parimenti, una prova rigorosa è stata raggiunta altresì sul pieno coinvolgimento e sullo specifico ruolo svolto da ciascuno degli odierni imputati, i quali hanno tutti contribuito, sia pure in modo differente, alla commissione del reato: Semeraro e Quarta, in accordo tra loro, ponendo in essere la condotta materiale, sorretta dal dolo specifico condiviso, di formulare e far pervenire a Masiello l'offerta in denaro finalizzata alla preordinata sconfitta del Bari nel derby; Di Lorenzo Marcello collaborando attivamente con Carella e Giacobbe per il positivo esito della "combine", in particolare mettendo a disposizione la propria autovettura ed accompagnando gli altri due a Lecce e successivamente all'Hotel

Vittoria di Palese il 14 maggio 2011, per poi partecipare anche alla spartizione del ricavato della "combine" medesima.

Giova rilevare come la condotta del Di Lorenzo non possa essere qualificata alla stregua di una mera connivenza, né di un post-fatto non punibile; invero, non v'è dubbio che il prevenuto abbia fornito un contributo attivo e, pur se non paragonabile in termini di pregnanza e decisività a quello fornito dai suoi odierni coimputati, causalmente rilevante ai fini della commissione del reato: ciò in quanto ha messo a disposizione la propria autovettura, agevolando gli incontri tra Carella e Quarta e tra Carella ed i giocatori del Bari, contribuendo con piena consapevolezza al rafforzamento della volontà criminosa degli altri partecipi, agevolandone e proteggendone tutti i movimenti.

Inoltre, la condotta del Di Lorenzo si è innestata nella commissione del reato in una fase ancora antecedente alla sua definitiva consumazione, *rectius*, all'esaurimento dei comportamenti cui il legislatore ha inteso riconoscere rilievo penale: infatti, a prescindere dalla prova del suo eventuale coinvolgimento diretto in una fase antecedente alla "promessa" di denaro, non vi è dubbio che al momento del suo intervento attivo sia ancora in corso la fase, di sicura rilevanza penale, anche autonoma, dell'offerta di denaro vera e propria (consegna dell'assegno), nonché, soprattutto, dell'esplicitazione dell'offerta ai partecipanti alla competizione sportiva, nonché dell'accettazione da parte di questi ultimi (il riferimento è, evidentemente, alla sortita di Carella e Giacobbe, accompagnati da Di Lorenzo, presso il ritiro del Bari a Palese ed agli eventi che ne scaturiscono, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che Masiello abbia già cognizione dei lineamenti fondamentali della proposta e che gli altri calciatori la rifiutino).

Invero, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata con riferimento al delitto di corruzione, sulla cui falsariga la fattispecie di frode sportiva è stata strutturata dal legislatore, la fase, successiva a quella della promessa, di dazione/ricezione determina l'approfondimento dell'offesa tipica della consumazione del reato, in una fase<sup>9</sup> successiva a quella del suo perfezionamento mediante l'integrazione della prima fase, ossia la promessa, di per sé rilevante sotto il profilo penale ed autonomamente punibile, secondo lo schema classico del c.d. "reato progressivo"<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. Cass., sez. un., n. 15208/2010: "Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione", nonché

Quanto alle contraddizioni tra le deposizioni testimoniali, su cui tanto hanno insistito le Difese degli imputati, va evidenziato innanzi tutto che esse esauriscono il proprio ambito di inferenza su elementi marginali o comunque estranei al nucleo essenziale dell'illecito ed ultronei rispetto al suo perfezionamento (l'effettiva e percepibile alterazione del risultato della gara; il coinvolgimento di ulteriori soggetti nella fase del post-fatto non punibile; le modalità di pagamento della somma di denaro promessa e la ripartizione della stessa fra i correi); del resto, quand'anche tali aspetti si vogliano affrontare e riguardare alla luce della loro influenza sulla complessiva attendibilità dei testimoni, appaiono nondimeno superabili, sulla scorta delle osservazioni che sono state sin qui formulate, potendosi alla fine addivenire ad una compiuta ricostruzione dell'intera vicenda che, salvo particolari secondari, risulta logica, coerente e ben definita.

Il materiale probatorio che questo Giudice ha potuto apprezzare ai fini della decisione è senz'altro idoneo e sufficiente per una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, anche tenuto conto della qualità di testimoni assistiti dei principali testi d'accusa e della consistenza dei riscontri alle rispettive dichiarazioni.

Deve, invero, rammentarsi, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente riaffermato da Cass. Pen., n. 9408/13, come le dichiarazioni accusatorie debbano caratterizzarsi per la loro specificità, nel senso che la c.d. "convergenza del molteplice" deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato, sia l'imputazione a lui ascritta, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi di accusa forniti dei dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.

Nel caso di specie, riaffermata la sostanziale convergenza di tutte le dichiarazioni dei testi Masiello, Carella e Giacobbe in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione - ed in particolare in ordine agli elementi essenziali del reato, rilevanti ai fini del decidere -, è pienamente salvo il nucleo portante dell'imputazione; difetta, invero, qualsivoglia

---

Cass., sez. 6, n. 35118/2007: "Il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato".

elemento atto a far anche solo presumere l'esistenza di pregresse intese fraudolente fra i suddetti testi, idonee ad inficiare il valore della concordanza.

Né può di per sé rilevare la circostanza che gli stessi siano stati tratti in arresto ed interrogati *in vinculis*, posto che, vieppiù alla luce dello stato di detenzione e delle limitazioni alle possibilità di comunicare reciprocamente, non si vede in qual guisa i tre avrebbero potuto concordare di accusare falsamente gli odierni imputati, architettando peraltro una versione tanto particolareggiata e ricca di dettagli in merito alle rispettive condotte ed alla complessiva dinamica dell'accaduto; al contrario, le rilevate diversità fanno, semmai, pensare ad una sostanziale genuinità ed originalità dei contributi dichiarativi, sulla cui precisione in merito a taluni dettagli relativi all'entità ed alle modalità di pagamenti in denaro può aver influito il pacifico e documentato coinvolgimento dei soggetti escussi in una serie di episodi di "combine" di competizioni sportive, circostanza, questa, idonea a procurare, specie a distanza di tempo, le riscontrate sovrapposizioni o imperfezioni nel ricordo.

Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla scorta di eventuali iniziali vaghezze o imprecisioni in cui sarebbero incorsi i testi al momento dei loro interrogatori, nei limiti in cui le relative dichiarazioni sono apprezzabili da questo Giudice in quanto utilizzate per le contestazioni, posto che appare spiegata in maniera logica e coerente la genesi di tale fenomeno, avendo peraltro Masiello confermato di aver da ultimo reso dichiarazioni corrispondenti al vero a proposito della "combine" di Bari-Lecce (cfr. in particolare Masiello, pagg. 77 e ss.: "...ho fatto i primi interrogatori molto remissivi...non dicevo tutta la verità, dicevo una piccola parte, poi alla fine ho detto tutto...speravo sempre che non venisse fuori, perché incolparsi giustamente degli errori fatti su una partita come Bari-Lecce, sfido chiunque a dormire la notte! Non l'ho detta per paura...alla fine ho detto tutto"); del resto, su tutti gli elementi essenziali del fatto delittuoso per cui si procede è emersa, tramite il meccanismo delle contestazioni, un'apprezzabile costanza nel tempo delle dichiarazioni, in larga misura integralmente e specificamente confermate in sede di esame dibattimentale.

Infine, non risulta che Carella o gli altri testimoni abbiano mai nutrito risentimento o ostilità di sorta nei confronti degli odierni imputati, tali da aver potuto condizionare le loro provalazioni nel senso di un loro immotivato e fantasioso coinvolgimento.

A ciò si aggiungano i solidi riscontri logici ed obiettivi di cui s'è dato conto, certamente idonei a corroborare ulteriormente le dichiarazioni accusatorie dei testimoni, atteso che,

per giurisprudenza costante, "i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e che abbia valenza individualizzate, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe esclusivamente su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correttezza" (cfr. ex plurimis da ultimo Cass., n. 44882 del 18 luglio 2014).

Sulla scorta di tutti gli elementi sin qui evidenziati, ritiene il Giudicante dover pervenire ad una statuizione di condanna nei confronti di tutti e tre gli odierni prevenuti per il reato loro ascritto in concorso.

Occorre ancora precisare che nel caso di specie è evidentemente sussistente l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 1 legge n. 401 del 1989, posto che il risultato della competizione Bari-Lecce del campionato di serie A 2010/2011 è stata senza dubbio influente ai fini dello svolgimento di concorsi a pronostici e scommesse regolarmente esercitati, con la conseguenza che devono trovare applicazione i più elevati limiti edittali di pena ivi previsti, nel testo normativo vigente *ratione temporis*, che prevede un trattamento sanzionatorio decisamente più favorevole dell'attuale.

D'altro canto, gli odierni imputati non appaiono meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della notevole gravità del fatto loro addebitato e dell'insussistenza di qualsivoglia ulteriore elemento valorizzabile in questa chiave.

Tanto premesso, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. - ed in particolare, da un lato della notevole gravità del fatto e della considerevole intensità del dolo, dall'altro dell'assoluta incensuratezza e del pieno inserimento sociale dei prevenuti, estranei a contesti criminogeni ed a spinte desocializzanti - si stima congruo condannare **Quarta Carlo e Semeraro Pierandrea**, in presenza di due condotte sostanzialmente equiparabili sotto il profilo oggettivo ed soggettivo, alla pena di **anni uno e mesi 6 di reclusione ed € 10.000 di multa ciascuno**.

Diversamente, va tenuto conto della minore pregnanza ed importanza dal punto di vista materiale del contributo fornito alla commissione del reato dall'imputato Di Lorenzo Marcello, oltre che del comportamento defilato e marginale dallo stesso tenuto dopo la consumazione del reato; valutati, quindi, i parametri di cui all'art. 133 c.p., si stima equo

condannare Di Lorenzo Marcello alla pena di mesi nove di reclusione ed € 5000,00 di multa.

La condanna importa per tutti gli imputati l'interdizione per la durata di mesi 6 dagli uffici direttivi delle società sportive, con divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e/o si accettano scommesse autorizzate ex art. 5, L. n. 401/89.

Tutti gli imputati, attesa la loro incensuratezza e la presumibile eccezionalità del comportamento deviante dalla legalità, nel contesto di una vita quotidiana estranea a spinte criminogene o desocializzanti, appaiono meritevoli della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 e ss. c.p. alle condizioni ivi previste.

Alla condanna segue l'obbligo di rifondere allo Stato le spese anticipate per la celebrazione del presente giudizio.

In ragione di quanto statuito dagli artt. 538 e ss. C.p.p., gli imputati vanno, infine, condannati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite ed ammesse da questo Giudice con ordinanza del 26 giugno 2013, alla quale integralmente si rinvia<sup>10</sup>.

Ritiene il Tribunale di dover innanzi tutto premettere come nel vigente ordinamento giuridico il risarcimento del danno debba coincidere con il pregiudizio subito dal

<sup>10</sup> Al contrario, va ribadita l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di parte civile dei soggetti esclusi da questo Giudice con ordinanza del 26 giugno 2013: **Federazione regionale pugliese della Confconsumatori**, articolazione territoriale della Confconsumatori, perché nel presente processo ha esercitato l'azione civile direttamente l'associazione nazionale, né può configurarsi una legittimazione processuale multipla del medesimo soggetto, essendo la *legittimatio ad processum* dell'organismo territoriale esclusa in forza delle stesse previsioni contenute nello Statuto allegato in atti, il quale espressamente dispone, all'art. 11, che le articolazioni regionali possano stare in giudizio previa comunicazione all'organismo nazionale, e sempre che il Consiglio nazionale dia il nulla-osta, laddove nella specie la Federazione regionale non ha dedotto, né provato di aver ritualmente seguito la prevista procedura; **ONLUS Sportello dei diritti**, per l'insussistenza anche in punto di mera allegazione della titolarità di una situazione giuridica soggettiva offesa in diretta connessione con il reato per cui si procede, atteso che il valore della lealtà e correttezza delle manifestazioni sportive, il diritto di consumatori ed utenti ad assistere a competizioni sportive non manipolate e gli interessi consequenziali non rientrano espressamente tra gli obiettivi associativi cristallizzati nello Statuto, né può altrimenti evincersi la frustrazione di un'attività associativa in concreto intrapresa, non essendo documentato in atti lo svolgimento neppure di un generico attivismo nei predetti ambiti; **Magistro Domenico, Di Gennaro Antonio, Frisini Luigi, Loseto Pasquale e Pintucci Raffaele**, nella dedotta qualità di **ex tesserati dell'A.S. Bari e di soci dell'associazione socio-culturale "Maglia biancorossa"**, in quanto, con riferimento alla dedotta qualità di soci dell'associazione quale ente esponenziale, difetta ogni nesso causale tra la condotta delittuosa ed il lamentato pregiudizio, atteso che l'ente con il proprio patrimonio di valori di riferimento è stato costituito in epoca di gran lunga successiva (10 marzo 2012) al reato contestato e non può, dunque, considerarsi leso in una propria ed autonoma situazione giuridica soggettiva da una condotta posta in essere quando lo stesso non era ancora venuto a giuridica esistenza; con riferimento alle persone fisiche dei soci, non è adeguatamente prospettato, neppure in punto di allegazione, in che cosa sarebbe consistito il danno alla sfera personale ed il collegamento causale con il fatto-reato per cui si procede, non potendosi apprezzare sulla mera base della qualità di ex tesserati del Bari, in difetto di qualsivoglia legame diretto o attuale rapporto con la compagine della stagione 2010/2011, un interesse sufficientemente qualificato e differenziato, giuridicamente rilevante perché in grado di distinguersi da quello proprio della generalità dei consociati, né un danno alla sfera patrimoniale o morale di derivazione diretta ed immediata dal commesso reato.

danneggiato, in quanto alla responsabilità civile è assegnata una funzione ripristinatoria della sfera giuridica del soggetto leso e non una funzione punitiva del tutto estranea al nostro ordinamento giuridico; l'idea della punizione non è, invero, connaturata al risarcimento del danno, il cui fine è piuttosto quello di eliminare le conseguenze del pregiudizio arrecato alla vittima, anche nel caso in cui questo abbia natura non patrimoniale, mediante il pagamento di una somma di denaro: ne consegue che ogni danno, per essere fonte di un'obbligazione risarcitoria, deve sempre essere allegato e provato dall'interessato (così ex plurimis Cass., SS.UU., nn. 26972-73-74-75/2008).

Va ancora ribadito che non vi è dubbio sulla legittimazione delle parti civili costituite ad azionare giudizialmente la pretesa civilistica in sede penale, posto che condizione imprescindibile per la legittimazione delle persone fisiche, così come dei cosiddetti enti esponenziali, è la possibilità di individuare in essi, come nella specie, la condizione di persone offese o danneggiate dal reato.

Con riferimento a Confconsumatori e F.I.G.C., è sicuramente apprezzabile una lesione del diritto al conseguimento dello scopo per cui sono costituiti, ossia una frustrazione e vanificazione dell'agire degli enti che ne restano vulnerati nella loro stessa personalità (cfr. Cass., sez. IV, n. 22558 del 2010).

Invero, la Confederazione Nazionale dei Consumatori è un'associazione operante in ambito nazionale, iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed istituzionalmente riconosciuta nelle sedi all'uopo preposte; risulta chiaramente dall'atto costitutivo, prodotto in atti a corredo della costituzione di parte civile, l'espressa indicazione della finalità di tutela, anche tramite il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti di consumatori ed utenti, categoria nella quale sono certamente ricompresi gli spettatori a vario titolo di manifestazioni sportive, acquirenti a titolo oneroso dei relativi biglietti o abbonamenti che danno diritto ad assistere all'evento dal vivo ovvero in televisione, e costituita da un numero vasto e potenzialmente indeterminato di consumatori che non si esaurisce nelle singole persone costitutesi in proprio parte civile; inoltre, l'atto costitutivo contiene l'espressa specificazione che l'associazione promuove ed esercita azioni di rappresentanza e tutela dei consumatori nelle sedi giudiziarie anche penali.

Osserva il Giudicante come la richiesta risarcitoria della Confconsumatori possa essere accolta anche nel merito, apparendo evidente che dall'esistenza di un accordo volto ad

alterare il regolare svolgimento della partita di calcio Bari-Lecce sia derivato un danno all'interesse statutario di tutela dei consumatori: le condotte delittuose accertate in questa sede sono, infatti, indubbiamente lesive del diritto di consumatori ed utenti, spettatori a vario titolo della gara (acquirenti a titolo oneroso dei titoli di legittimazione per assistere alla gara dal vivo o in televisione), di assistere ad una competizione sportiva avente come promesse ed essenziali caratteristiche la lealtà e la correttezza del suo svolgimento, oltre che l'alea sul risultato finale.

Come già innanzi chiarito, l'Ente si pone in questa sede quale organismo esponenziale che rappresenta e tutela l'interesse di un numero indeterminato di consumatori alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (art. 2 del Codice del Consumo) per espressa disposizione statutaria, sicchè in conseguenza del reato per cui si procede è immediatamente apprezzabile un danno meritevole di tutela risarcitoria: il danno, pur se certamente sussistente quantomeno nella sua componente non patrimoniale, appare, tuttavia, di complessa quantificazione, anche in ragione delle non esaustive allegazioni di parte sul punto, ragion per cui questo Giudice ritiene che debba essere liquidato in separata sede.

Può essere comunque concessa, su richiesta della parte, una condanna provvisoria degli odierni imputati al pagamento della somma di € 1000,00, nei limiti della quale può ritenersi già raggiunta la prova, in considerazione della rilevanza dell'incontro di calcio Bari-Lecce e della gravità dell'episodio nella prospettiva del turbamento della regolarità della competizione e dell'equilibrio di tutti i numerosissimi rapporti contrattuali ad essa collegati.

Quanto alla F.I.G.C., Federazione Italiana Gioco Calcio, rimessa in termini per la costituzione di parte civile all'udienza del 28 marzo 2014, per le ragioni tutte rassegnate con l'ordinanza emessa in pari data e che qui vengono integralmente richiamate<sup>11</sup>, si

---

<sup>11</sup> La FIGC, la cui richiesta di costituzione di parte civile era stata disattesa all'udienza del 28 febbraio 2014 per tardività, all'udienza del 28 marzo 2014 ha rinnovato la propria richiesta di ammissione sul presupposto di essere stata ingiustamente pretermessa in qualità di persona offesa dal reato contestato, dichiarandosi disponibile ad accettare il processo nello stato in cui si trovava, e spiegando in via subordinata eccezione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancata indicazione della FIGC quale persona offesa e mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei termini di legge; a tale proposito, ribadisce il Tribunale che, come già chiarito con ordinanza del 28.3.2014, indipendentemente dal riconoscimento all'istante della qualità di persona offesa dal reato, non sia ravvisabile alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio, atteso che le nullità all'interno del codice di rito hanno carattere tassativo e l'indicazione della persona offesa non rientra nell'elenco espressamente previsto a pena di nullità dall'art. 552 c.p.p., sicché il vizio dedotto potrebbe al più essere qualificato alla stregua di un vizio di notifica del decreto di citazione a giudizio, in sé dotato di tutti gli elementi e requisiti essenziali previsti dalla legge, per omessa citazione della persona

evince dallo Statuto, prodotto in atti all'udienza del 28 marzo 2014, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 18 settembre 2013, che il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali, una per ogni sport (art. 21) e che talune attività delle Federazioni sportive nazionali hanno funzioni pubblicistiche, tra cui le attività relative all'ammissione ed all'affiliazione di società, di associazioni sportive, di singoli tesserati, alla revoca a qualsiasi titolo ed alla modificazione dei provvedimenti di ammissione e di affiliazione, e soprattutto al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni dei campionati sportivi professionistici (art. 23); parimenti, si evince dallo Statuto, prodotto in atti all'udienza del 28 marzo 2014, della Federazione Italiana Gioco Calcio, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi, che la F.I.G.C. (articolo 3) annovera tra le proprie funzioni anche la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione ed iscrizione ai campionati, nonché, in particolare, la prevenzione dei conflitti di interesse e degli illeciti sportivi disciplinari o amministrativi, e la promozione del rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità ed in generale di etica sportiva.

---

offesa, dal che conseguirebbe eventualmente solo il diritto alla notifica del decreto, la concessione del termine di legge pari a 60 giorni ed alla remissione in termini per la costituzione di parte civile, ma non certamente la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, con restituzione degli atti al PM ed indebita regressione del procedimento (cfr. ex plurimis Cass, sez V, n. 12595 del 2006); peraltro, il Tribunale rileva come gli elementi forniti dalla FIGC per la prima volta all'udienza del 28 marzo 2014 siano tali da rendere seriamente apprezzabile una connessione forte delle attività e delle prerogative proprie dell'ente con il bene giuridico leso dal reato contestato - pacificamente l'interesse superindividuale al corretto e leale esercizio dello sport e delle competizioni sportive - tale da elevare la FIGC al rango di persona offesa dal reato; infine, evidenzia che, anche indipendentemente da tale ultimo rilievo, dalla produzione documentale della FIGC sono emersi ulteriori fatti rilevanti, quali le ripetute manifestazioni di interesse dell'ente volte ad acquisire la conoscenza degli atti dei procedimenti penali pendenti presso la Procura di Bari per frode sportiva, nonché le numerose occasioni in cui la FIGC si sia espressamente qualificata come persona offesa dal reato, richiedendo di esercitare le facoltà previste dalla legge in favore della persona offesa, sul presupposto che in numerosi procedimenti per reati analoghi, anche di frode sportiva, la FIGC era invariabilmente stata indicata sin dalla fase delle indagini preliminari quale persona offesa dal reato, destinataria di tutte le comunicazioni e gli avvisi di rito; tali circostanze appaiono dirimenti al fine di far ritenere che la FIGC, cui non può disconoscersi la qualità quantomeno di soggetto danneggiato dal reato, abbia ragionevolmente ed in buona fede confidato, anche sulla scorta di un'obiettiva incertezza nella identificazione del titolare del bene giuridico leso dal reato per cui si procede, ed essendosi peraltro tempestivamente all'uopo attivata, di essere considerata persona offesa, come già avvenuto in numerosi procedimenti analoghi, e quindi di ricevere formale tempestiva notifica del decreto di citazione a giudizio, onde poter esercitare tutte le facoltà di legge, con conseguente sussistenza dei presupposti per una restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. Del resto, avendo la FIGC espressamente accettato, in ipotesi di ammissione in qualità di parte civile, il processo nello stato in cui si trovava in data 28.3.2014, rinunciando alla fruizione dei termini di legge, una volta pronunciato il provvedimento ammissivo della costituzione, non vi era alcuna ragione ostativa alla prosecuzione del processo, come in effetti avvenuto: invero, le altre parti non hanno alcun titolo per dolersi della rinuncia ai termini formulata dalla FIGC, atteso che la facoltà di disporre di un termine a difesa è posta nell'esclusivo interesse della parte autorizzata ad avvalersene, che quindi ben può rinunciarvi senza che vi sia alcun pregiudizio alle altre parti processuali.

Ciò premesso, è evidente, in ragione delle funzioni pubblicistiche conferitele e degli specifici interessi statuari alla prevenzione degli illeciti sportivi ed alla promozione del rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità ed etica sportiva, che il reato commesso abbia gravemente leso le attività e le prerogative proprie dell'Ente, producendo un già apprezzabile e rilevante pregiudizio di carattere non patrimoniale, anche in termini di danno all'immagine, la cui complessa quantificazione, anche in ragione delle scarse allegazioni sul punto della parte, dovrà essere effettuata in separata sede.

Va, tuttavia, concessa, su richiesta della parte, la condanna provvisoria degli odierni imputati al pagamento della somma di € 5000,00, somma nei limiti della quale può ritenersi già raggiunta la prova con riferimento al danno non patrimoniale, in considerazione, oltre che dei criteri già esposti con riferimento alle residue parti civili, del clamore suscitato dalla vicenda, suscettibile di determinare una seria perdita di prestigio e credibilità dell'Ente, preposto alla prevenzione degli illeciti sportivi ed alla tutela della correttezza nel gioco del calcio.

Con riferimento ai tifosi di Bari e Lecce, costituiti in proprio, essi hanno specificamente dedotto e comprovato, mediante il deposito di idonea documentazione (tessere del tifoso, abbonamenti allo stadio per la stagione calcistica 2010/2011, biglietti del derby Bari-Lecce del 15 maggio 2011, cfr. allegati agli atti di costituzione di parte civile, in atti) di essere titolari di una specificazione situazione giuridica soggettiva, differenziata rispetto all'interesse della generalità dei consociati, alla lealtà e correttezza della competizione sportiva per cui è causa, in qualità di abbonati, acquirenti del biglietto o spettatori a vario titolo dell'incontro di calcio in questione.

Inoltre, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non vi è dubbio che il commesso reato abbia cagionato un pregiudizio a ciascuna delle parti civili costituite.

I singoli tifosi hanno, sostanzialmente, dedotto di essere stati pregiudicati per effetto del commesso reato nel proprio diritto qualificato e differenziato alla fruizione con varie modalità di un evento sportivo, svoltosi con caratteristiche del tutto diverse da quelle essenziali legittimamente attese; hanno altresì dedotto la lesione di una situazione giuridica soggettiva attiva di natura non patrimoniale che è stata efficacemente indicata con la locuzione "danno da passione sportiva rovinata", riveniente dalla sofferenza provocata nell'apprendere della "combine" di una partita da loro particolarmente attesa e sentita come il derby pugliese.

Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che difettino idonei presupposti per il riconoscimento in capo ai tifosi di un danno patrimoniale, non essendovi traccia agli atti di alcuna diminuzione patrimoniale, né di alcun pregiudizio economico sofferto per effetto dell'illecito penale.

D'altro canto, gli acquirenti del biglietto della partita Bari-Lecce o i titolari della "Tessera del tifoso" incorporante l'abbonamento hanno regolarmente e pienamente fruito dell'obbligazione dedotta in contratto, essendo stato loro garantito l'accesso allo stadio, la fruizione dei servizi connessi e la visione dell'evento sportivo, non potendosi valutare l'incidenza del commesso reato, e dunque la parziale alterazione della regolarità del gioco, in un'ottica di definitiva compromissione del diritto ad esigere la prestazione dovuta dalla controparte contrattuale, nè apprezzare in ottica di danno patrimoniale ristorabile dagli odierni imputati l'allegata insoddisfazione dell'interesse del creditore per la qualità della prestazione ricevuta.

Può, invece, stimarsi sussistente in conseguenza del reato accertato in questa sede un danno non patrimoniale risarcibile.

I tifosi, infatti, hanno documentato che il loro interesse alla lealtà e correttezza della competizione sportiva Bari-Lecce è fondato su un titolo contrattuale, incorporante uno specifico diritto (di credito) ad assistere ad una competizione sportiva regolare, oltre che sulla propria personale condizione di "fidelizzazione" alla squadra del cuore attraverso la sottoscrizione dell'abbonamento annuale e/o "tessera del tifoso" (cfr. documenti allegati agli atti di costituzione di parte civile, in atti); in tale contesto, l'accertata "combine" e l'alterazione della regolarità della gara hanno senz'altro cagionato ai suddetti tifosi, come confermato dall'istruttoria svolta - ed in particolare dall'esame di alcune parti civili e dalla documentazione acquisita agli atti - un significativo e non bagatellare pregiudizio, consistente, oltre che nel patimento e nella sofferenza transeunte, nell'aver in qualche modo smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita (delusione e perdita di fiducia nella correttezza delle partite di calcio e nella lealtà dei calciatori; perdita di interesse e desiderio di coltivare il proprio hobby di seguire la squadra del cuore dal vivo, anche in trasferta: cfr. le dichiarazioni rese all'udienza dell'8 luglio 2014 dalle parti civili Fracchiolla Lettieri, De Donno, Emiliano, Imbriani, Grimaldi).

Il pregiudizio non patrimoniale subito dalle predette parti civili, nella misura in cui è stato sin qui accertato, va considerato in modo unitario, onde evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass., n. 9283/2014) e va liquidato in via equitativa, risultando direttamente quantificabile in questa sede sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dalle parti.

Ritiene questo Giudice di poter valorizzare, quale parametro-base cui commisurare la liquidazione in via equitativa, il costo medio del biglietto del derby Bari-Lecce, ricavabile dal regolamento della campagna abbonamenti dell'A.S. Bari per la stagione 2010/2011, prodotto in copia dalle parti civili, la cui conformità ed autenticità non è stata in alcun modo contestata dalle altre parti: dal ridetto documento si evince che il prezzo del biglietto del derby ammontava mediamente a € 40,00 (settore tribuna est).

Tanto premesso, deve tenersi conto, ai fini della commisurazione del risarcimento in chiave esaustiva rispetto all'effettiva entità del pregiudizio, che non si trattava di una partita qualsiasi, bensì del derby, quella più attesa e sentita dell'intera stagione calcistica, in ragione oltre che del notorio fascino per gli appassionati di sport della c.d. "partita di campanile", della tradizionale ed imperitura "contrapposizione sportiva" tra le opposte tifoserie delle due squadre; tale circostanza rende immediatamente apprezzabile come la sofferenza nell'apprendere che la partita era stata "truccata" sia stata ben più grave e profonda di quanto avrebbe potuto esserlo in relazione a qualsiasi altro incontro di calcio della propria squadra del cuore.

Tale elemento è obiettivamente emerso non soltanto dagli esami delle costituite parti civili (cfr., solo a titolo di esempio, verbale udienza dell'8 luglio 2014: "...ricordo la delusione per aver assistito a una farsa, una presa in giro... L'importanza di un derby, cioè di una grande rivalità tra delle tifoserie..." [Fracchiolla Lettieri]; "...il derby non è mai una partita come tutte le altre... in più la squadra del Bari aveva svolto un campionato diciamo pure disastroso... praticamente l'unica soddisfazione che potevamo avere come tifosi... era di battere il Lecce nel derby... tutti speravano in questo colpo di coda del Bari, che all'ultima partita facesse una partita con il cuore, che portasse a casa la vittoria... Il derby è la partita dell'anno, puoi sbagliare tutte le partite dell'anno, ma non il derby, perché a livello di tifoseria c'è una forte rivalità... Il derby è una partita a sé, è un campionato a sé... Quando è successo che abbiamo cominciato a leggere, sapere che quella partita... era stata venduta... sapere che delle persone che erano... in quel momento erano i nostri idoli... avevano fatto un tradimento di quel genere..." [de Donno]; "... pensavo che quella partita l'avessimo vinta veramente... Ed invece così non è stato... Non è ammissibile, non è transigibile

che una competizione sportiva, il derby soprattutto, possa essere falsato... per me era l'apoteosi, l'apoteosi di essersi salvati a Bari... È diventata la tragedia, la vergogna delle vergogne" [Imbriani]; "Bari-Lecce non è una partita come le altre, è un derby. È un derby particolare perché noi questo derby lo sentiamo fortemente... una sconfitta pesante e soprattutto c'era nell'aria questa presunta combine..." [Grimaldi]; ), ma anche dalle testimonianze dei soggetti a vario titolo coinvolti nella "combine", i quali hanno mostrato di comprendere perfettamente il più intenso disvalore della "compravendita" del derby piuttosto che delle restanti partite di campionato (Masiello: "...su una partita come Bari-Lecce, sfido chiunque a dormire la notte!" "Il derby per la gente è vita" "vennero trecento tifosi al campo per sostenere la squadra... Almeno l'ultima soddisfazione dell'annata disastrosa che avevamo fatto, di impegnarsi al massimo per poter ottenere un risultato positivo"; Giacobbe: "(a Masiello)...hai fatto l'autogol nel derby? Adesso ti fischieranno ogni volta che verrai" "fare un autogol nel derby significava essere massacrato"; Carella: "dissi ai ragazzi se c'era la possibilità di fare questa cosa e Parisi mi disse subito di no. (...) Mi disse: non possiamo farle queste cose, il derby è pericoloso, i tifosi ci stanno addosso...").

Del resto, la circostanza che il derby non sia una partita "come le altre", oltre ad essere in qualche misura notoria, è documentata dallo stesso specchietto allegato al regolamento della campagna abbonamenti del Bari già citato in precedenza, dal quale si evince che il singolo biglietto del derby Bari-Lecce aveva un costo superiore rispetto a quello delle partite ordinarie del campionato di serie A.

Ritiene, pertanto, questo Giudice che la somma individuata quale base di partenza debba essere congruamente aumentata, in considerazione del fatto che si trattava di una delle partite più importanti e sentite della stagione - anche in virtù della notoria rivalità sportiva tra le squadre del Bari e del Lecce - nonché della gravità del fatto accertato - una vera e propria "compravendita", con erogazione di un'ingente somma di denaro, di una competizione sportiva decisiva ai fini dell'emissione dei verdetti sulla retrocessione al termine della stagione calcistica 2010/2011 -; avuto riguardo a tali circostanze, si stima equo un aumento pari a 10 volte della base di calcolo, così da pervenire ad una quantificazione definitiva del complessivo risarcimento spettante a ciascun tifoso persona fisica in € 400,00.

La somma così determinata appare idonea e sufficiente a risarcire l'intero pregiudizio subito dai tifosi, tenuto conto da un lato della serietà ed apprezzabilità della lesione, dall'altro della necessità di ricorrere ad una valutazione che tenga conto dell'obiettività

della lesione stessa, evitando il rischio di incorrere in opzioni marcatamente soggettivistiche.

Occorre per completezza chiarire che ad avviso del Tribunale non risultano valutabili, nell'ottica della commisurazione del risarcimento spettante, eventi del tutto indipendenti e non direttamente riconducibili alla condotta criminosa degli odierni imputati, quali in particolare: i patimenti dei tifosi del Bari in seguito alla sconfitta nel derby ed alle manifestazioni di scherno dei tifosi dell' opposta fazione, non potendosi affermare con apprezzabile probabilità che in assenza della "combine" la squadra biancorossa avrebbe vinto la partita; la sofferenza dei tifosi di Bari e Lecce per la retrocessione nelle serie inferiori, atteso che il Bari al momento del derby è pacificamente già matematicamente retrocesso, mentre il Lecce viene retrocesso per effetto di una sanzione autonomamente irrogata all'interno di un procedimento di giustizia sportiva, il che induce ad escludere il necessario rapporto di consequenzialità diretta ed immediata con l'azione criminosa; il diffuso ed asseritamente perdurante discredito riversato dall'opinione pubblica sulle due squadre di club, additate nell'ambiente sportivo come sleali e dedite a truccare le partite, in quanto il titolare del diritto all'integrità della reputazione, legittimato ad agire per la riparazione di eventuali lesioni, è solo la squadra di calcio e non già, di riflesso, il singolo tifoso che in essa si identifica.

A carico degli odierni imputati devono essere pure poste le spese di costituzione e rappresentanza delle costituite parti civili, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura di cui al dispositivo.

In conclusione, va dato atto che l'A.S. Bari, in persona di Vinella Francesco, in qualità di amministratore unico dell'epoca della Società sportiva Bari, ritualmente ammessa come parte civile sul presupposto della specifica allegazione di evidenti profili di pregiudizio direttamente derivanti dal reato contestato, in termini di danno economico e di immagine, ha omesso di coltivare la propria richiesta risarcitoria, non comparendo in udienza e non presentando le proprie conclusioni scritte all'udienza di discussione, circostanza, questa, che determina la revoca dell'originaria costituzione ai sensi dell'art. 82 c.p.p., con conseguente pronuncia di non luogo a provvedere sulla relativa domanda di risarcimento del danno.

legge; condanna gli imputati al pagamento in favore della F.I.G.C. di una provvisionale pari a € 5.000,00;


condanna gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dalle restanti parti civili costituite, che liquida in € 400,00 per ciascuna persona fisica, ponendo a carico degli stessi le spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili medesime, liquidate in complessivi:

- € 4275,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte costituita Pascali Alessandro + 70;
- € 4104,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte costituita Lomiento Alessio + 43;
- € 3900,00 oltre accessori come per legge, in favore della parte costituita Gravili + 9;
- € 3762,00, oltre accessori come per legge, in favore delle parti costituite Avenia +2, Milillo +3, Magliozzi +4, Pinto + 4, Aquaro + 4, Grimaldi + 7, Conversano + 9, Romagno + 11 ;
- € 3420,00, oltre accessori come per legge in favore della parte costituita Falco Francesco e Mele Antonio;
- € 3420,00, oltre accessori come per legge, in favore di Giuliese Gregorio;
- € 3420,00, oltre accessori come per legge, in favore di Giuliese Francesco Paolo;

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Bari, 26.11.2014

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari, il ..... 24 FEB. 2015 .....  
Il Cancelliere G1  
(Dott. Fabio Martignetti)

## TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice monocratico

rilevato che per mero refuso nel dispositivo della sentenza n. 3005/14 emessa da questo Tribunale nel procedimento penale suemarginato in data 26.11.2014 è stato indicato nel dispositivo l'imputato con le generalità "Dilorenzo Marcello" in luogo di quelle corrette e risultanti dagli atti "Di Lorenzo Marcello";

ritenuto che trattasi di mero errore materiale, evidente e riconoscibile, che non determina alcuna nullità, e dunque pacificamente emendabile;

P. Q. M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della suddetta sentenza correggendo le generalità dell'imputato in modo che il cognome sia indicato in "Di Lorenzo" anziché in "Dilorenzo".

Dispone che del presente provvedimento venga fatta annotazione sull'originale della sentenza sopra menzionata.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza e per la notifica alle parti interessate.

Bari, 23.2.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari, il 24 FEB. 2015  
Il Cancelliere C/1  
(Dott. Pietro Maria Orrelli)

